

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 49

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 novembre 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Lombardia - Parchi e riserve naturali - Modifiche a norme della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 - Nuova tipologia di aree protette nell'ambito della regione - Prevista istituzione di «parchi regionali» comprensivi, assieme ad aree di alta naturalità, di altre aree di scarsa naturalità o addirittura degradate - Consentito esonero dal divieto di caccia per entrambi i tipi di aree, anche se, per le aree di alta naturalità, solo in via transitoria, fino alla individuazione, all'interno dei confini dei «parchi regionali», ad opera delle leggi di piano, di «aree a parco naturale» - Contrasto con i principi delle leggi quadro statali sul divieto di caccia nei parchi naturali, con possibili eccezioni solo per le aree a naturalità degradata - Conseguente violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.

(Legge regione Lombardia 1° ottobre 1996, artt. 9, 1, 6, 8, 11 e 13).

[Cost., art. 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. b)].

Pag. 9

- N. 44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 novembre 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Valle d'Aosta - Tasse regionali - Introduzione e disciplina a fini di decongestione del traffico, tutela del paesaggio e antinquinamento, di una tassa (per l'importo di L. 50.000) da applicarsi, con talune eccezioni, per ogni transito, agli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci, a quattro o più assi, che, provenienti dal, o diretti all'estero tramite il traforo del Monte Bianco, attraversino il territorio della Comunità montana comprendente i comuni di Courmayeur, Pre'-Saint-Didier ecc. - Intervento del legislatore regionale nella materia dell'uso del traforo già disciplinata nella Convenzione tra Italia e Francia del 14 marzo 1953, nell'accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 e nella Convenzione doganale del 7 febbraio 1967, con violazione della riserva allo Stato della disciplina dei rapporti internazionali - Introduzione, con carattere di durezza (e non di temporaneità) di un diritto di utenza su un tratto stradale già oggetto di un pedaggio senza previa consultazione della Commissione CEE, in contrasto con gli artt. 7, lett. a), 9 e 10, lett. c), della direttiva CEE 93/1989 - Creazione di obblighi, in relazione alla prevista definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità di riscossione della tassa (da effettuarsi al traforo del Monte Bianco) a carico delle Società gestrici del traforo, delle quali si prevede solo la consultazione - Esorbitanza, altresì, dai limiti della competenza in materia di strade, attribuita alla Regione solo per quelle di interesse regionale.

(Legge regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1996, artt. 1, 2, 3 e 4).

[Cost., art. 117; statuto regione Valle d'Aosta artt. 2, I parte e 2, lett. f)].

» 11

N. 1287. Ordinanza del pretore di Torino del 18 aprile 1996.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio colposo di medicinali guasti o imperfetti) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3). Pag. 12

N. 1288. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 giugno 1996.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 3, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3 e 36). » 14

N. 1289. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata con compensazione delle spese tra le parti - Diritto al rimborso limitato ai superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente esclusione degli altri successori *mortis causa* - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 24). » 17

N. 1290. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 5 dicembre 1995-gennaio 1996.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi prodotti in forma associata - Società in accomandata semplice - Imputazione del reddito della società a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Mancata previsione della legittimazione passiva dei soci accomandatari nei giudizi inerenti il reddito della società a fini I.Lo.R., riconosciuta al solo accomandante - Lesione del principio della capacità contributiva e della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).

(Cost., artt. 53 e 28). » 20

N. 1291. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Frosinone del 26 agosto 1996.

Processo penale - G.i.p. che abbia rigettato la richiesta di archiviazione e restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione - Incompatibilità dello stesso ad emettere il decreto penale di condanna in ordine allo stesso fatto-reato - Lesione dei principi di terzietà dei giudici, della distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti - Abuso di delega - Richiamo alle sentenze nn. 496/1990 e 502/1991.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, nn. 67, 103). Pag. 26

N. 1292. Ordinanza del pretore di Grosseto dell'8 ottobre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto di difesa - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 1, comma 3).

(Cost., artt. 24 e 113). » 29

N. 1293. Ordinanza del tribunale di Trani del 3 ottobre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi I.N.P.S. indebitamente versati dalle imprese artigiane - Prevista restituzione agli assicurati o ai loro aventi causa con esclusione, eccetto il caso di dolo dell'ente, degli interessi anche in caso di colpevole ritardo nella restituzione - Irragionevole deroga di principio della produttività di interessi dei crediti previdenziali e dei crediti in generale - Incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1060/1988.

(Legge 4 luglio 1959, n. 483, art. 7, ultimo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113). » 30

N. 1294. Ordinanza del pretore di Massa del 10 ottobre 1996.

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari - Vaccinazione antipoliomielitica - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Esclusione per menomazioni permanenti dell'integrità fisica dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge n. 695/1959 - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 2 e 38). » 32

N. 1295. Ordinanza del tribunale di Marsala del 23 settembre 1996.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati posta l'inclusione tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione dell'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 60/1995.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3). Pag. 39

N. 1296. Ordinanza del pretore di Torino del 7 ottobre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Dirigenti aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Beneficio del raddoppio dei massimali contributivi annui del quinquennio 1983-1987 - Applicabilità soltanto ai dirigenti collocati in pensione successivamente al 1° gennaio 1988 e non anche a quelli andati in pensione nel corso dei cinque anni considerati - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale - Riproposizione della stessa questione, già dichiarata inammissibile con sentenza n. 57/1993, per inosservanza del monito al legislatore contenuto in detta pronuncia.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3). » 40

N. 1297. Ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 15 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma). » 44

N. 1298. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 30 gennaio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42).

Pag. 48

N. 1299. Ordinanza del pretore di Genova del 16 ottobre 1996.

Leggi, decreti e regolamenti - Decreti-legge - Lamentata inesistenza dei requisiti della «straordinaria necessità e urgenza» nel caso di reiterazione su di una stessa materia di decreti-legge già decaduti per mancata conversione - Violazione dei limiti costituzionali della decretazione di urgenza - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 197/1966.

Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Illegittimità dell'apposizione del termine - Esclusione, per effetto di norma retroattiva di carattere temporaneo, dell'automatica trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, già prevista dalla normativa precedente - Incidenza della suddetta esclusione su numerosi giudizi pendenti con lesione dei relativi principi costituzionali - Violazione del principio di razionalità-equità (confronto tra dipendenti dell'Ente poste italiane e gli altri dipendenti del settore privato nonché fra diverse categorie di dipendenti dell'Ente *de quo*) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21).

(Cost., artt. 77, 101, 102, 104 e 3).

» 52

N. 1300. Ordinanza della Corte di cassazione del 24 settembre 1996.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio di sostanze alimentari nocive) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3).

» 56

N. 1301. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 28 marzo 1984.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver versato contributi nonché rispetto a coloro che abbiano contratto una assicurazione sulla vita e ai lavoratori che percepiscono indennità dall'INPS, entrambi esenti dall'imposta - Violazione del principio della capacità contributiva per la tassazione del risparmio accantonato - Eccesso di delega.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), e 46; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34].

(Cost., artt. 3, 38, 53 e 76). Pag. 58

N. 1302. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 7 giugno 1989.

Imposte in genere - I.R.Pe.F. e I.Lo.R. - Rimborso di indebito a favore del contribuente - Corresponsione di interessi di mora - Esclusione dal computo del primo e dell'ultimo semestre - Deteriore trattamento rispetto al caso di morosità del contribuente, tenuto, invece, al pagamento degli interessi dal giorno successivo alla mora - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44-bis; legge 31 maggio 1977, n. 247, art. 3, modificato dal d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660, art. 11).

(Cost., art. 3). » 59

N. 1303. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 aprile 1995.

Pensioni - Sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome a decorrere dal 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore della norma impugnata) - Non applicabilità della normativa ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai competenti organi anteriormente alla predetta data - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in dipendenza dalla sollecitudine della p.a. nell'accoglimento della domanda di dimissioni - Incidenza nei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, nn. 1 e 2, lett. e); legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 97). » 61

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 novembre 1996
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Lombardia - Parchi e riserve naturali - Modifiche a norme della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 - Nuova tipologia di aree protette nell'ambito della regione - Prevista istituzione di «parchi regionali» comprensivi, assieme ad aree di alta naturalità, di altre aree di scarsa naturalità o addirittura degradate - Consentito esonero dal divieto di caccia per entrambi i tipi di aree, anche se, per le aree di alta naturalità, solo in via transitoria, fino alla individuazione, all'interno dei confini dei «parchi regionali», ad opera delle leggi di piano, di «aree a parco naturale» - Contrasto con i principi delle leggi quadro statali sul divieto di caccia nei parchi naturali, con possibili eccezioni solo per le aree a naturalità degradata - Conseguente violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.

(Legge regione Lombardia 1° ottobre 1996, artt. 9, 1, 6, 8, 11 e 13).

[Cost., art. 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. b)].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale" e successive modificazioni», approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 16 luglio 1996, comunicata al commissario del Governo il 6 agosto 1996, rinviata a nuovo esame con atto 6 novembre 1996, riapprovata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 1° ottobre e comunicata il 17 ottobre 1996.

Art. 9 in relazione agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13.

In ordine alla delibera legislativa indicata in epigrafe, il rinvio govenativo comunicato il 6 settembre 1996 aveva rilevato che: «come risulta dall'ampia relazione inviata dall'Assessore competente alla S.V. la politica dei parchi adottata da codesta regione fin dai primi anni '70 ha messo insieme aree di alta naturalità con altre aree di scarsa naturalità o addirittura degradate, con la conseguenza che il divieto di caccia nei parchi è nelle riserve naturali non si giustificerebbe per le suddette aree di scarsa naturalità degradate. Con la legge suddetta, invece che prevedere la caccia soltanto su tali aree, se ne consente lo svolgimento su tutti i territori degli attuali parchi, rinviando ad un futuro adempimento l'individuazione delle zone interne ai parchi di alta naturalità, dove ripristinare il divieto di caccia. Ne consegue che consentirà, sia pure transitoriamente, la caccia anche nelle zone dei parchi ad alta naturalità, violando i principi fondamentali della materia espressi dagli artt. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, e 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157/1992».

Come risulta anche dalla relazione dei consiglieri relatori, il Consiglio regionale non ha condiviso le osservazioni del Governo e ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo già deliberato.

Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dinanzi alla Corte costituzionale, che si propone con il presente atto per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 e dell'art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 157/1992.

1. — I regolamenti dei parchi nazionali prevedevano generali divieti di caccia nei relativi territori (Abruzzo: art. 8 r.d. n. 1331/1935; Gran Paradiso: art. 7 r.d. n. 1332/1935; Stelvio: art. 10 d.P.R. n. 1178/1951; Calabria: art. 3 legge n. 503/1968).

Successivamente, la legge n. 968/1977 sulla protezione della fauna selvatica ha stabilito [(art. 20, lett. b)] il divieto di esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle riserve statali.

La legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 ha confermato il divieto di caccia nei parchi nazionali [(art. 11, commi 3, lett. a) e 4)] e ha rafforzato il medesimo divieto per i parchi naturali regionali, includendolo tra le «norme quadro» (art. 22, comma 6) cui devono uniformarsi le leggi regionali in tema di istituzione, organizzazione e regime di tutela naturalistica dei parchi regionali.

Infine, la nuova legge sulla protezione della fauna selvatica omeoterma n. 157/1992 ha confermato i dispositivi della legge n. 394/1991 cui debbono adeguarsi, entro il 1° gennaio 1995, i regimi dei parchi naturali regionali costituiti anteriormente all'entrata in vigore della legge-quadro sulle aree protette.

2. — Questo principio, ben radicato nella legislazione dello Stato e pienamente vincolante per regioni, che sancisce una ben comprensibile incompatibilità della cattura venatoria della fauna selvatica con le finalità di protezione della natura propria della figura istituzionale del parco, è stato vulnerato, anche in violazione dell'obbligo di adeguamento alla legge quadro nazionale, dal denunciato art. 9 della delibera legislativa impugnata.

Questa disposizione, novellando la lett. d) dell'art. 17.4 della legge regionale n. 86/1983, ha limitato la vigenza del divieto di caccia «nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale» escludendola per «le rimanenti aree dei parchi regionali».

La violazione della norma di principio stabilita dalle leggi dello Stato, nei sensi e per gli effetti rilevati nel rinvio governativo e al di là di ogni differenza puramente terminologica cui sembra affidarsi la regione Lombardia, risulta più chiara dall'analisi delle altre disposizioni innovative recate dalla delibera impugnata, funzionalmente collegate al predetto art. 9.

3. — L'art. 1 della legge regionale n. 86/1983 prevedeva cinque tipologie di aree protette: parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale, parchi di cintura metropolitana.

Nel testo novellato dall'art. 1 della delibera impugnata, è soppresso il parco di cintura metropolitana ed introdotto il parco regionale; tuttavia, la definizione data di parco regionale corrisponde nella sostanza a quella precedentemente attribuita al parco naturale.

Il successivo art. 6 della delibera introduce una classificazione dei parchi regionali secondo criteri geomorfologici (fluviali, montani, etc.) cui si aggiunge la recuperata classifica di parco di cintura metropolitana (dalla nuova tabella dei parchi regionali di cui al successivo art. 11 risulta che un parco regionale può avere una classificazione plurima).

L'art. 7 della delibera concerne l'istituzione dei parchi regionali con legge regionale, che deve stabilire gli elementi costitutivi del parco (misure di salvaguardia, ente di gestione, piano del parco). Il successivo art. 8 prevede la individuazione dei parchi naturali «all'interno dei confini dei parchi regionali» ad opera della legge di approvazione del piano del parco regionale.

4. — Dal complesso di queste disposizioni risulta che, secondo la nuova disciplina, in Lombardia esisterebbero solo parchi regionali: lo conferma testualmente la nuova intitolazione data al Capo II della legge n. 86/1983: «Regime dei parchi regionali» (art. 5 della delibera impugnata).

Il cosiddetto «parco naturale» di cui alla nuova lett. a) dell'art. 1, invece, non possiede né la forma né la sostanza del parco: gli difettano gli elementi essenziali di un territorio proprio, di un proprio apparato istituzionale e organizzativo (ente di gestione) e di un proprio apparato di governo (piano del parco).

Esso è soltanto un'area interna ad un parco regionale, delimitata in sede di pianificazione del territorio del parco regionale; non a caso per il parco regionale l'art. 7 parla di istituzione mentre l'art. 8 parla di individuazione del parco naturale, atto che si risolve in sostanza in una operazione di zonizzazione a fini di graduazione del regime conservativo di protezione naturalistica (così come è previsto, per i parchi nazionali, dall'art. 12.2 della legge n. 394/1991).

Per contro, tutti gli attributi fisionomici e costitutivi dei «parchi naturali regionali» secondo la legge-quadro statale (art. 2.2, 22, 23 e 24) sono pienamente ed esclusivamente riscontrabili, malgrado ogni artificio terminologico, nei parchi regionali così come concepiti dalla delibera impugnata; e dunque è il regime complessivo del parco regionale a dover risultare conforme, anche in tema di caccia, ai principi della legge-quadro.

5. — Conviene da ultimo sottolineare che il rinvio governativo aveva preso atto del problema che la regione Lombardia intendeva risolvere, nella sua autonomia, in relazione alle aree di scarsa naturalità e degradate incluse nei parchi regionali.

Il rinvio aveva peraltro rilevato che una soluzione era possibile restando in armonia, e non violando, i principi della legislazione statale.

L'art. 21 lett. b) della legge n. 157/1992 contempla una — eventuale ripermimetrazione — dei parchi naturali regionali in connessione con il successivo art. 32.3 relativo alla costituzione di «aree contigue» aperte alla caccia controllata.

L'armonia con i principi della legislazione quadro statale esigeva però l'operazione esattamente inversa a quella compiuta dalla delibera impugnata: subordinare e limitare l'esonero del divieto di caccia alla positiva individuazione delle aree a scarsa naturalità o degradate, e non sopprimere generalmente il divieto di caccia nei parchi regionali (corrispondenti ai parchi naturali regionali della legge-quadro) affidandone il parziale ripristino all'evento futuro, se non anche incerto, della individuazione di «aree a parco naturale» in sede di approvazione del piano del parco.

Nella logica e nello spirito dell'istituto Parco, l'esercizio venatorio non può che essere un regime di eccezione, ed il divieto la regola; non il contrario.

Per gli esposti motivi si chiede che la Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Lombardia.

Roma, addì 31 ottobre 1996

L'avvocato dello Stato Pier Giorgio FERRI

96C1780

N. 44

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 novembre 1996
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Valle d'Aosta - Tasse regionali - Introduzione e disciplina a fini di decongestione del traffico, tutela del paesaggio e antinquinamento, di una tassa (per l'importo di L. 50.000) da applicarsi, con talune eccezioni, per ogni transito, agli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci, a quattro o più assi, che, provenienti dal, o diretti all'estero tramite il traforo del Monte Bianco, attraversino il territorio della Comunità montana comprendente i comuni di Courmayeur, Pre'-Saint-Didier ecc. - Intervento del legislatore regionale nella materia dell'uso del traforo già disciplinata nella Convenzione tra Italia e Francia del 14 marzo 1953, nell'accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 e nella Convenzione doganale del 7 febbraio 1967, con violazione della riserva allo Stato della disciplina dei rapporti internazionali - Introduzione, con carattere di durevolezza (e non di temporaneità) di un diritto di utenza su un tratto stradale già oggetto di un pedaggio senza previa consultazione della Commissione CEE, in contrasto con gli artt. 7, lett. a), 9 e 10, lett. c), della direttiva CEE 93/1989 - Creazione di obblighi, in relazione alla prevista definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità di riscossione della tassa (da effettuarsi al traforo del Monte Bianco) a carico delle Società gestrici del traforo, delle quali si prevede solo la consultazione - Esorbitanza, altresì, dai limiti della competenza in materia di strade, attribuita alla Regione solo per quelle di interesse regionale.

(Legge regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1996, artt. 1, 2, 3 e 4).

[Cost., art. 117; statuto regione Valle d'Aosta artt. 2, I parte e 2, lett. f)].

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorre contro la regione Valle d'Aosta, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale approvata nella seduta del 24 ottobre 1996 e comunicata alla commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il 30 ottobre 1996 ed avente ad oggetto «Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco» (provvedimento C.R. 2211/10 del 24 ottobre 1996).

In conformità della determinazione del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, viene impugnata la legge regionale sopraindicata, per molteplici violazioni della Costituzione.

In particolare appare violato il disposto dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 2 statuto Valle d'Aosta dal quale si ricava la riserva allo Stato della disciplina dei rapporti internazionali, con il conseguente limite alla potestà legislativa per l'obbligo di rispetto degli accordi internazionali. La legge regionale in questione interferisce sui tran-

siti e sulle tariffe del Traforo del Monte Bianco istituendo una tassa (artt. 1, 2, 3 e 4, legge regionale dai quali dipendono anche gli altri articoli della legge), da applicarsi agli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci a quattro o più assi provenienti o diretti all'estero tramite il traforo del Monte Bianco.

La materia dell'uso del traforo del Monte Bianco è stata disciplinata nella convenzione tra l'Italia e la Francia, del 14 marzo 1953 ratificata con legge 1° agosto 1954, n. 846, nell'accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 approvato con legge n. 921/65 e nella Convenzione doganale 7 febbraio 1967 approvata con legge 13 ottobre 1969, n. 761.

La legge regionale introduce, attraverso la previsione di pedaggi, limiti di uso e transito nella zona del Monte Bianco e del traforo, che rappresentano modifiche alla disciplina internazionale già fatta propria dallo Stato italiano.

La sostituzione della tassa prevista dalla legge regionale (art. 1, 2 e 3) contrasta altresì con la normativa comunitaria e quindi eccede dalle attribuzioni regionali, giacché, contro quanto previsto nell'art. 7, lett. a) della direttiva CEE 93/1989 e nell'art. 9 stessa direttiva, introduce un diritto d'utenza a carico di veicoli commerciali su un tratto stradale già oggetto di un pedaggio, senza la previa consultazione della commissione CEE, e, contro quanto previsto nell'art. 10, lett. c) stessa direttiva, con carattere di durevolezza (è non di temporaneità) e continuità (e non per fronteggiare situazioni contingenti di particolare congestione stradale).

L'art. 3, creando obblighi a carico delle società che gestiscono il traforo del Monte Bianco e prevedendo solo la consultazione di dette società, esorbita dalle competenze regionali quali risultanti dall'art. 17 della Costituzione.

La legge regionale in questione fissando criteri e limiti di uso del traforo del Monte Bianco eccede le attribuzioni della regione Valle d'Aosta in materia di strade, che, a norma dell'art. 2, lett. f) dello Statuto, esiste solo in materia di strade regionali, laddove quelle interessate dalla legge, in quanto non percorribili separatamente dal traforo, non sono regionali, ma di natura statale ed anzi per i collegamenti internazionali che ne rimangono coinvolti, di natura superstatale.

P. Q. M.

Si chiede che la legge regionale denunziata sia dichiarata illegittima.

Roma, addì 11 novembre 1996

L'avvocato dello Stato Aldo LINGUITI

96C1803

N. 1287

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore di Torino
nel procedimento penale a carico di Negro Gabriella*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio colposo di medicinali guasti o imperfetti) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che Negro Gabriella è stata rinviata a giudizio davanti a questo pretore per il reato di cui all'art. 452 ultimo comma in relazione all'art. 443 c.p.;

Rilevato che l'imputata a mezzo di procura speciale conferita ai propri difensori faceva richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. inserendo nelle condizioni di patteggiamento la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente; che il p.m. non prestava il consenso non sussistendo, ai sensi dell'art. 60 legge n. 689/81, le condizioni oggettive per applicare la richiesta conversione;

Rilevato che la difesa sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 1° comma legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 452 ultimo comma c.p. in relazione all'art. 443 c.p.;

Sentito il p.m.;

O S S E R V A

La questione proposta è rilevante in quanto: la sanzione applicabile per il reato contestato potrebbe rientrare nei limiti di convertibilità previsti dall'art. 53 legge n. 689/81, tenuto anche conto della diminuzione legata alla scelta del rito.

Non sussistono condizioni ostative di carattere soggettivo alla applicabilità della conversione della pena che potrebbe quindi di fatto essere applicata.

La irrogazione di una sanzione sostitutiva determinerebbe evidenti conseguenze in senso favorevole sulla posizione dell'imputata.

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa non è manifestamente infondata in quanto:

L'art. 452 ultimo comma, in relazione all'art. 443 c.p., sanziona la condotta di chi per colpa detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti od imperfetti.

La rilevanza del bene giuridico che tale norma intende tutelare, e cioè la salute pubblica, aveva evidentemente indotto il legislatore ad escludere l'applicabilità al delitto ivi previsto delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/81.

Questa scelta di politica legislativa si è rivelata peraltro contraddittoria alla luce della successiva produzione normativa in materia di salute pubblica nei confronti della quale la limitazione di cui all'art. 60 legge 689/81 non è operante. In particolare si deve richiamare l'art. 23, terzo comma d.lgs. 29 maggio 1991 n. 178 che, recependo una direttiva CEE in materia di specialità medicinali, sanziona penalmente con l'arresto sino a 1 anno e l'ammenda sino a 10 milioni la condotta di chi «mette in commercio specialità medicinali per le quali non sia stata rilasciata o confermata, ovvero si stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanità». Appare evidente che questa fattispecie contravvenzionale, che tutela il medesimo bene giuridico dell'art. 452 c.p., punisce anche ipotesi in astratto più gravi di quelle previste dagli artt. 452 ultimo comma - 443 c.p., come potrebbe essere il caso della commercializzazione di un farmaco rivelatosi dannoso per il quale sia stata revocata o sospesa l'autorizzazione dal Ministero della sanità. Ciononostante, il soggetto che abbia posto in essere tale condotta potrebbe usufruire, ove la pena inflitta rientri nei limiti di cui all'art. 53 legge n. 689/81, della sostituzione della pena detentiva non essendovi alcuna preclusione alla applicabilità delle sanzioni sostitutive alle disposizioni penali contenute nel d.lgs. n. 178/91.

Tale applicabilità è invece preclusa anche nelle ipotesi di minore gravità previste dall'art. 452 c.p., come senza dubbio deve ritenersi quella di cui al presente processo.

L'irragionevolezza di questo sistema emerge ancora più evidente se si considera che l'art. 452 ultimo comma punisce esclusivamente condotte di tipo colposo, mentre l'art. 23 d.lgs. citato comprende anche violazioni di carattere doloso (si pensi alla condotta di chi pur sapendo essere stata revocata l'autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale, lo ponga ugualmente in vendita) nei confronti delle quali possono trovare applicazione le sanzioni sostitutive giungendo anche all'irrogazione di una sanzione esclusivamente pecuniaria.

Si ricava che l'esclusione prevista dall'art. 60 legge n. 689/81 della applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 452 ultimo comma c.p. realizza una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva per mancanza di ragionevolezza del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

D'altra parte l'intero impianto dell'art. 60 legge n. 689/81 appare ormai intrinsecamente contraddittorio in quanto tale norma esclude dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive esclusivamente alcuni reati per i quali, all'epoca dell'emanazione della legge, sarebbero state astrattamente applicabili le sanzioni sostitutive in relazione ai limiti di pena rispettivamente stabiliti. Ma dall'epoca della emanazione dell'art. 60 sono intervenuti, da un lato, l'istituto del patteggiamento che riducendo i limiti di pena concretamente applicabili ha notevolmente esteso l'ambito di operatività degli artt. 53 e seguenti legge n. 689/81 e, dall'altro lato, la modifica dello stesso art. 53 con l'innalzamento dei limiti stabiliti per l'applicabilità delle diverse pene sostitutive.

Si osservi, p.e. che all'art. 441 c.p., punito con la reclusione da 1 a 5 anni e non compreso nell'elenco di cui all'art. 60, è ora applicabile la pena sostitutiva della semidetenzione e in caso di applicazione delle attenuanti generiche e del patteggiamento, potendo la pena essere in concreto determinata in misura inferiore a mesi 6, può essere applicata la pena sostitutiva della libertà controllata. Se il medesimo fatto sia invece commesso per colpa e rientri pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 452 c.p. nessuna sanzione sostitutiva può essere applicata a causa della espressa esclusione.

D'altra parte, la valutazione di attuale irrazionalità dell'art. 60 è stata rilevata dalla stessa Corte costituzionale che con le sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994 ha formulato il principio secondo cui risulta carente di ragionevolezza e quindi lesivo del principio di uguaglianza, «un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico».

Si è illustrato come nel caso sottoposto al vaglio della Corte si sia verificata proprio una tale situazione, che è identica a quelle che hanno comportato l'accoglimento delle questioni sollevate nelle sentenze sopracitate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma della legge 24 gennaio 1981 n. 689 nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 452, ultimo comma, in relazione all'art. 443 c.p.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Torino, addì 18 aprile 1996

Il pretore: STRATA

96C1789

N. 1288

Ordinanza emessa il 20 giugno 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - sul ricorso proposto da Gizzi Orlando ed altri contro il Ministero dell'interno

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 3, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4167/1994, proposto da Gizzi Orlando, Censori Irene, Nicastro Ambra, Seneci Maria Teresa, Lanzillotti Giuseppe, Franceschi Anna Pia, Ivano Luciano, Alfarano Giovanni, Anderini Ferdinando, Giomi Lorian, Gindre Emanuela, Di Meo Antonio, Curti Pino, Amasino Antonio, Calaresu Antonio, Nicolucci Antonio, Segala Massimo, D'Amico Antonio, Parienza Orietta, Agostinelli Pietro, Tuzi Flavio, Angileri Giovan Battista, Rappoccio Salvatore, Accivile Giampaolo, Corso Salvatore, Grieco Ales-

sandro, Pennimpede Francesco, Barnaba Danilo, Fabrizi Laura, Lo Monaco Cristina, Cristofaro Linda, Di Gregorio Domenico Nigro, Bisozzi Aldo, Felici Vittorio, Barone Stefania, Meloni Battistina, Napoletano Ermelinda, Natalini Cristina, La Rosa Giuseppe, Cardillo Nicola, Spinelli Giovanni, Savarese Roberto, Magnifico Alessandro, Mauti Fabrizio, Zippi Antonio, Sfarra Concetta, Santesarti Paola, Carlesi Giuseppe, Pumo Rosa Nina, Torretta Patrizia, Di Leone Nicola, Consoli Antonio, Rotondi Angelo, Pace Rosaria, Millesi Salvatore, Araceli Alberto, Borrelli Andrea, Trani Salvatore, Accettura Natale, Coppola Fulvio, Simonelli Giulio, Campanella Roberto, Lombardi Giuseppe, Bisceglie Pietro, Santacroce Margherita, Monaco Maria Concetta, Buffo Giovanni, Meuti Giovanni, Palmeri Antonino, Marino Luciana, Tenace Luciano, Rossi Rosella, De Fusco Clotilde, Di Luca Carlo, Ortolan Mario, Lattanzio Filomena, Pitzalis Gian Luigi, Pescuma Luigi, Mura Giuseppe, Argenziano Antimo, De Meo Giuseppe, Canalini Nazzareno, Longo Rossana, Gangone Clotilde, Gallante Nicola e Guglielmini Luciano, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo D'Antona ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Nimorese, 18; contro il Ministero dell'interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la medesima domiciliato *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad un inquadramento economico corrispondente alle funzioni loro attribuite, con ogni conseguenza, nonchè, in via subordinata, per la questione di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 20 giugno 1996, il cons. Eugenio Mele;

Uditi, altresì, l'avv.to A. Andreoni (con delega avvocato D'Antona) per le parti ricorrenti e l'avv. dello Stato Giannuzzi per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, tutti ispettori della Polizia di Stato, premesso che originariamente gli stessi erano collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti della stessa Polizia di Stato e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, è stata emanata la legge n. 216 del 1992, che ha attribuito ai sovrintendenti gli stessi livelli retributivi degli ispettori, addirittura con la possibilità di una valutazione dell'anzianità complessiva più vantaggiosa, lamentano tale illegittima equiparazione, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione per essersi attribuita una stessa retribuzione a soggetti svolgenti compiti diversi;

2) Questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui non dispone il miglioramento economico degli ispettori nella medesima proporzione preesistente con i sovrintendenti.

L'Amministrazione dell'interno si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione.

All'udienza del 20 giugno 1996, la causa è discussa. Successivamente, la stessa è spedita in decisione.

DIRITTO

La questione posta dai ricorrenti è di carattere puramente economico e non è incisa dal successivo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, con il quale una parte dei sovrintendenti è stata inquadrata nella qualifica degli ispettori della Polizia di Stato, e ciò perché fino a quando tale inquadramento non è avvenuto, le funzioni dei sovrintendenti medesimi, nell'ambito dell'attività di polizia, sono state organizzativamente inferiori a quelle degli ispettori.

La questione medesima è incentrata fondamentalmente sulla denuncia della illegittimità costituzionale del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della carta costituzionale.

Il collegio ritiene che la questione medesima sia rilevante nel giudizio sottoposto alla sua cognizione e rivesta anche i caratteri della non manifesta infondatezza.

Per quanto concerne la rilevanza nel giudizio in corso della sollevata questione di legittimità costituzionale, essa si appalesa evidente sol che si consideri il *petitum* dei ricorrenti (ristabilire un rapporto economico proporzionalmente corretto fra le due qualifiche di ispettore e di sovrintendente) e la *causa petendi* formulata, consistente nella violazione dei principi costituzionali che vogliono che, a parità di funzioni, corrisponda parità di retribuzione.

È fuor di dubbio che, senza la declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata, questo giudice, non potendo disapplicare la legge, non ha elementi per apprezzare concretamente le ragioni dei ricorrenti e per emanare un provvedimento giurisdizionale satisfattivo delle loro ragioni.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione proposta, essa può essere riferita contemporaneamente sia all'art. 3 che all'art. 36 della Costituzione, essendo evidente, soprattutto nella specie, che la seconda norma è una mera specificazione della prima.

La norma impugnata (esattamente l'art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, sul punto, senza modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216) trae la sua scaturigine da una sentenza della Corte costituzionale (la n. 277 del 1991), la quale, pronunciandosi sulla mancata espressa equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, relativamente a tale mancanza di equiparazione.

Senonché, il legislatore dell'urgenza, prima, e il legislatore tributario del relativo potere, poi, invece di riformulare la tabella inserendovi la mancata corrispondenza, interpretando liberamente la sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, hanno semplicemente attribuito ai sottufficiali dei carabinieri lo stipendio (tramite il richiamo del livello) degli ispettori, operando altresì una ulteriore parificazione con le altre categorie di pari livello (fra cui i sovrintendenti della Polizia di Stato).

Si è determinato, così, un fatto meccanico, assolutamente privo di ragioni, per cui soggetti inseriti nell'ordinamento della Polizia di Stato — in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, i sovrintendenti — e ai quali restavano confidate le stesse incombenze previste dal precedente ordinamento (inferiori a quelle degli ispettori), venivano retribuiti con gli stessi stipendi di soggetti gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati.

La violazione dell'art. 3 della carta costituzionale e, soprattutto, dell'art. 36 della stessa carta costituzionale non può essere più evidente, in quanto, fin tanto che i sovrintendenti sono rimasti sovrintendenti non potevano percepire uno stipendio uguale (da un punto di vista tabellare) a quello di soggetti che erano chiamati a svolgere funzioni superiori.

Il collegio ritiene, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra individuata e, conseguentemente, decide di investire della questione la Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;
Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzioni;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso a Roma, il 20 giugno 1996.

Il presidente: MASTROCOLA

Il consigliere est.: MELE

N. 1289

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Bernocco Raffaella quale erede di Aniello Eugenia contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata con compensazione delle spese tra le parti - Diritto al rimborso limitato ai superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente esclusione degli altri successori *mortis causa* - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bernocco Raffaella, quale erede di Aniello Eugenia, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 47, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ricorrente, contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Andrea Barbuto, Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti, resistente con procura; per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n. 345 depositata il 6 maggio 1994 r.g.n. 4976/1992;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 1996 dal consigliere relatore dott. Vincenzo Castiglione;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, che ha formulato le seguenti conclusioni: «chiede che venga sollevata, perché non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, così come eccepita dal ricorrente a condizione che in ogni caso risulti la titolarità del diritto alla doppia integrazione in capo al dante causa; ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 136 della Costituzione del decreto-legge in questione, nella parte in cui interviene sugli effetti di una precedente decisione della Corte costituzionale».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza, resa il 14 aprile 1994 e depositata il 6 maggio 1994, il Tribunale di Trani, in accoglimento dell'appello proposto il 5 ottobre 1992 dall'INPS, riformava la pronunzia con la quale il pretore della stessa sede aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza di Eugenia Aniello, titolare di pensione di reversibilità con decorrenza antecedente al 1° ottobre 1983, nonché di altro trattamento pensionistico e, per l'effetto, revocava il provvedimento monitorio, dopo avere preso atto della (sopravvenuta) legge n. 537 del 1993, (contenente interventi correttivi di finanza pubblica), ed in particolare, dell'art. 11, comma 22.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione Raffaella Bernocco, quale erede di Eugenia Aniello, deducendo un solo motivo di censura.

L'INPS si è costituito in giudizio mediante deposito della procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del settimo comma e degli altri commi dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della sentenza n. 240 del 10 giugno 1994 della Corte costituzionale e vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.).

Deduce la ricorrente che l'istituto della c.d. cristallizzazione dell'importo della pensione alla data di cessazione del diritto all'integrazione al minimo di cui all'art. 6, comma settimo, della legge n. 638 del 1983, è riferito espressamente alle ipotesi di cessazione del diritto all'integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito e che questa regola non può, pertanto, riferirsi all'ipotesi di seconda pensione già integrata al minimo, che deve essere corrisposta a calcolo a decorrere dal 1° ottobre 1983. Questo perché l'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 (che aveva interpretato autenticamente l'art. 6, commi 5, 6 e 7 d.-l. n. 463 del 1983) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 240 del 10 giugno 1994 della Corte costituzionale.

La Corte rileva che: in relazione alla questione, che forma oggetto della presente controversia, si è consolidato — come è noto — un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, il titolare di due (o più) pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale compete il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione individuata a norma del comma terzo dell'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983 cit., ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi i limiti di reddito indicati nel primo comma dello stesso art. 6.

Inoltre, a norma dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991), sulle somme per crediti relativi a prestazioni previdenziali sono dovuti gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente derivante dalla svalutazione monetaria; ed è innegabile che, in tali prestazioni, debba essere ricompresa quella pretesa dall'attuale ricorrente, posto che l'integrazione al minimo è qualificabile come «istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà» (Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240).

Con il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1996, n. 75) si è, però, stabilito, all'art. 1 per quanto qui interessa che:

1) il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (primo comma);

2) tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro;

3) il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soli interessati, nonché ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del decreto (comma secondo), con la conseguenza che devono ritenersi esclusi da quella attribuzione coloro che siano subentrati nel patrimonio dei creditori originari per successione *mortis causa*;

4) nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria;

5) la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;

6) i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi (comma terzo).

La ricorrente, rivestendo la qualità di erede, rimarrebbe, dunque, esclusa dai rimborsi previsti dalla normativa in esame. Il risultato che, con tale disposizione, il d.-l. n. 166 del 1996 ha inteso conseguire, suscita peraltro, come puntualmente dedotto dal difensore della stessa ricorrente (il quale non ha mancato di ricordare che l'art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, che aveva previsto, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 463/1983, l'esclusione — ferma restando l'integrazione su di una sola delle pensioni — della c.d. cristallizzazione per le altre, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale), dubbi in ordine alla sua legittimità sotto il profilo costituzionale.

Viene, in primo luogo, in considerazione, ad avviso di questa Corte, l'art. 3, comma primo, Cost.

L'esclusione degli eredi dei titolari di pensioni integrabili dall'area dei destinatari dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 solleva — in relazione al citato art. 3 della Costituzione — un dubbio di costituzionalità sotto un duplice profilo.

Premesso che sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, poiché, senza la preventiva decisione in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non sarebbe possibile esaminare e decidere la controversia sottoposta al vaglio di questo Collegio (Cass. 1° aprile-2 maggio 1996 - Ord. n. 382) e poiché, nell'ordine logico delle questioni da affrontare, è da ritenersi, senz'altro, prioritaria quella che concerne la titolarità del diritto, cioè di un requisito di carattere generale direttamente rilevabile, la cui mancanza preclude ogni ulteriore accertamento circa il possesso degli altri requisiti da valutarsi, invece, caso per caso, in base ad altra (complessa) indagine (Corte cost. n. 436 del 1988), la Corte osserva quanto segue.

In primo luogo, essendo la successione *mortis causa* nei beni del *de cuius* istituto di carattere generale e riguardando essa anche i crediti di costui anteriori al decesso, la deroga operata dall'art. 1 decreto-legge n. 166 del 1996 in danno degli eredi dei titolari di pensioni integrabili (non aventi titolo alla pensione di reversibilità) concretizza un'evidente disparità di trattamento, che non appare sorretta da alcuna ragione plausibile (v. Cass. ord. 405/1996).

Inoltre, il collegamento instaurato, dallo stesso decreto-legge n. 166/1996, tra il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 e la sussistenza in vita del soggetto interessato al momento della sua entrata in vigore, a giudizio di questa Corte, introduce, nella disciplina *de qua*, un elemento di assoluta casualità (qual'è quello dell'epoca della morte dell'originario beneficiario), che dà luogo ad un'ulteriore ed irrazionale disparità di trattamento con riferimento al medesimo bene patrimoniale. Il rimborso, infatti, non spetterebbe agli eredi ove il decesso del loro *de cuius* sia avvenuto — come nella fattispecie — in epoca anteriore al 30 marzo 1996 (alla data, cioè, di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 del 1996), e di esso usufruirebbero, al contrario, coloro per i quali la successione si apra — eventualmente — in un momento posteriore a tale data. A questo punto, richiamata l'ordinanza di questa Corte n. 382/1996, un dubbio di costituzionalità, riguarda, altresì, il terzo comma dell'art. 1 del (più volte richiamato) decreto-legge di cui trattasi, secondo il quale — come precisato — i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziali non ancora definitivi.

Per individuare, alla stregua dell'art. 24 Cost., i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando ne venga definito l'esito attraverso una norma che impone la sua estinzione, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale si è fatto riferimento, in termini generali, al rapporto tra tale tipo di intervento ed il grado di realizzazione accordato, per via legislativa alla pretesa azionata.

Ed è stato, conseguentemente, affermato che, ove la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva, poi, l'estinzione sia da escludersi l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione in quanto il diritto di azione non può dirsi vulnerato allorché l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi (Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 185, e 31 marzo 1995, n. 103).

Si è ritenuto, viceversa, che, quando lo *ius superveniens* si opponga alle richieste degli interessati ed alla interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, sia da ravvisarsi la violazione del diritto di agire, di cui all'art. 24 della Costituzione (Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, e 31 marzo 1995, n. 103, citata).

Il decreto-legge n. 166 del 1986, nello stabilire l'estinzione *ope legis* dei giudizi in corso, ha — come sopra precisato — escluso poi che, sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995, spettanti ai soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità, possano essere computati gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria), dei quali gli aventi diritto alla integrazione al minimo verrebbero, quindi, ad essere privati, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale (costituente «diritto vivente») ad essi favorevole.

Poiché lo *ius superveniens* è preordinato non già ad arricchire la situazione patrimoniale degli interessati, bensì a depauperarla attraverso l'esclusione degli «accessori» del credito, è legittimo il dubbio di costituzionalità della disposizione in esame, in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Dubbio che assume consistenza ancora più evidente con riferimento ai soggetti estranei all'area dei beneficiari, quale individuata dal decreto-legge n. 166 del 1996 (da individuarsi in coloro che — come nella specie — agiscono in qualità di eredi); poiché a costoro è negata perfino l'erogazione dei ratei *medio tempore* (eventualmente) maturati in loro favore, oltre che — ovviamente — degli accessori dei crediti da essi pretesi.

Il dubbio di legittimità costituzionale, infine, investe il terzo comma dell'art. 1 anche nella parte in cui stabilisce che all'estinzione dei giudizi consegue la «compensazione delle spese tra le parti».

Con tale disposizione si sottrae, infatti, al giudice della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, un punto accessorio ma rilevante della controversia, che, anche per i riflessi di ordine economico sull'entità dell'incremento in concreto realizzato dal soggetto vittorioso, non può essere pregiudicato, senza che resti vulnerato e compromesso, ancora una volta, l'art. 24 della Costituzione.

Per tutte le susesposte considerazioni stante la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, sopra indicate, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale e deve, nel contempo, disporsi che, a cura della cancelleria, siano adempiute le notificazioni e le comunicazioni prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come precisato in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996, nella parte in cui esclude la tutela del diritto degli eredi del pensionato, non titolari del diritto alla pensione di reversibilità; che prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 30 aprile 1996.

Il presidente: BUCCARELLI

96C1791

N. 1290

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1995 - gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro l'Ufficio imposte dirette di San Donà di Piave e l'Ufficio imposte dirette di San Donà di Piave contro Bigaran Egidio.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi prodotti in forma associata - Società in accomandita semplice - Imputazione del reddito della società a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili - Mancata previsione della legittimazione passiva dei soci accomandatari nei giudizi inerenti il reddito della società a fini I.Lo.R., riconosciuta al solo accomandante - Lesione del principio della capacità contributiva e della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).

(Cost., artt. 53 e 28).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1506/1995, proposto da Bigaran Egidio e dall'ufficio imposte dirette di San Donà di Piave, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; contro l'ufficio imposte dirette di San Donà di Piave, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; Bigaran Egidio per l'annullamento della decisione n. 364/1994, in data 6 ottobre 1994, emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia, sez. II;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie delle parti;
Udito alla pubblica udienza del 6 dicembre 1995, il relatore cons. Lamberti e uditi altresì i rappresentanti delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

FATTO

I. — In esito al processo verbale di constatazione, redatto il 6 febbraio 1988 dal Comando Brigata Jesolo Lido della Guardia di Finanza nei confronti della VI.BI.CARS. S.a.s. — di cui era socio accomandatario il sig. Veltri Eugenio e socio accomandante il contribuente sig. Bigaran Egidio — dichiarata fallita con sentenza 5 giugno 1987, n. 20/8 del tribunale di Venezia, l'ufficio contestava maggiori redditi a fini ILOR con atti di accertamento per gli anni 1984, 1985 e 1986.

L'accertamento effettuato nei confronti della fallita VI.BI.CARS. S.a.s. era basato sull'esame del conto corrente bancario della società e di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso presso l'abitazione del suo legale rappresentante ed ha portato al recupero a tassazione a fini ILOR di maggiori somme, anche imputate ai soci Veltri Eugenio e Bigaran Egidio nella misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Secondo i verificatori, la VI.BI.CARS. S.a.s., avente per oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di autoveicoli e imbarcazioni nuove ed usate e parti accessorie, non avrebbe mai ottenuto l'autorizzazione di P.S. e non avrebbe mai posto in essere documentazione contabile necessaria a tale tipo di commercio, omettendo la registrazione dei corrispettivi.

I relativi avvisi, notificati a fini ILOR, venivano impugnati dal curatore della fallita società innanzi alla commissione di primo grado di Venezia, che li decideva con sentenza n. 489/1992 del 1° ottobre 1992, passata in giudicato.

Il corso di quel giudizio, instaurato nei confronti della società in accomandita e del curatore e conclusosi con la sentenza n. 489/1992; veniva anche dichiarata, su istanza dell'ufficio, la cessata materia del contendere nei confronti del contribuente sig. Bigaran, ivi costituitosi, nonostante la notifica dei relativi avvisi gli fosse stata fatta «per conoscenza», nella sua qualità di socio accomandante partecipazione al 50%, e sempre per tutte le annualità in contestazione.

II. — Per effetto di una verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti del sig. Egidio Bigaran nella qualità di esercente l'attività di commercio al minuto di articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria ed orologeria, nel comune di Jesolo Lido, e riportata nel processo verbale 3 maggio 1988, l'ufficio contestava al sig. Bigaran, con separati avvisi, il maggior reddito d'impresa per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, per effetto dei maggiori ricavi accertati nel corso della verifica.

Alla base dell'accertamento stava una complessa serie di presunzioni, dedotte dal tenore di vita decisamente elevato, dimostrato dalla frequenza assidua di case da gioco, numerosi viaggi all'estero e dal possesso di una imbarcazione di 21 tonnellate, oltre che dal notevole movimento di capitali; desunto da documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta, ove risultano trascritte varie operazioni commerciali prive dell'indicazione dell'anno; contestato per la mancata emissione di ricevute fiscali per la vendita di pietre preziose; da controlli eseguite su documenti bancari da cui si può individuare la natura dell'assegno come riferito ad attività commerciale.

In relazione alla qualità di socio accomandante al 50% della ditta VI.BI.CARS. l'ufficio contestava, altresì al sig. Bigaran maggiori redditi di partecipazione, la cui imputazione a fini IRPEF è stata confermata dalla decisione n. 364/1994, riportata in epigrafe ed impugnata con il presente appello.

I redditi di partecipazione contestati al sig. Bigaran con riferimento alla posizione di socio accomandante al 50% nella VI.BI.CARS. S.a.s., sono i seguenti:

per l'anno 1984, lire 145.000.000, in relazione al reddito imputato alla società ed ai soci, di lire 290.000.000;

per l'anno 1995, lire 191.490.000, in relazione al reddito imputato alla società ed ai soci, di lire 382.980.000;

per l'anno 1986, lire 67.233.000, in relazione al reddito imputato alla società ed ai soci, di lire 89.202.000.

Nell'impugnare gli avvisi di accertamento, il contribuente contestava sia il maggior reddito d'impresa inerente all'esercizio dell'attività commerciale di gioielleria, che i maggiori redditi di partecipazione per la posizione di socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s.

Per i redditi di partecipazione quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s., il sig. Bigaran ha, in particolare rappresentato di non essere legittimato passivo per il reddito in compartecipazione imputato alla società; per i redditi d'impresa il contribuente ha contestato le circostanze da cui l'amministrazione finanziaria è pervenuta all'induzione del maggior reddito ed ha eccepito l'irritualità dell'uso della documentazione bancaria.

In primo grado, la commissione ha respinto le eccezioni d'irritualità di acquisizione della documentazione bancaria e, nel merito, ha accolto in parte le doglianze del contribuente, annullando l'avviso per l'anno 1987 e rideterminato i redditi per gli anni 1984, 1985, e 1986, confermando gli avvisi relativamente ai redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s.

III. — Nell'appello proposto, il contribuente ribadiva, per i redditi di partecipazione, l'inammissibilità della pretesa fiscale, avendovi ufficio rinunciato nell'altro giudizio. Per i redditi d'impresa contestati, il contribuente affermava l'illegittimità del metodo acquisitivo seguito nel processo verbale, la mancanza della prova e l'inconsistenza nel merito della pretesa fiscale. L'ufficio chiedeva conferma del proprio operato.

Discussa la causa, il collegio con sentenza parziale, emessa contemporaneamente alla presente ordinanza, ha diversamente disposto circa i maggiori redditi d'impresa e i maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s.

Quanto ai redditi d'impresa imputati al sig. Bigaran per l'esercizio di attività di commercio di preziosi, il collegio ha respinto le eccezioni pregiudiziali del contribuente, demandato a perizia contabile la determinazione dei redditi relativamente agli anni 1984, 1985 e 1986 e confermato l'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 1987.

Quanto ai maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s., il collegio ritiene di dover sospendere il giudizio e sottoporre all'attenzione di codesta ecc.ma Corte la difformità con gli artt. 53 e 28 della Costituzione dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1993 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1993 con riferimento alla posizione del socio nella società di persone.

La questione è rilevante ai fini del decidere, atteso che coinvolge il rapporto fra l'art. 5, d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, cui l'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 rinvia, per la determinazione dell'imposta locale sui redditi anche per le società personali. L'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, fa scaturire l'accertamento dell'ufficio dal solo fatto che il reddito dichiarato è minore a quello effettivamente percepito, come si verifica nella specie, ove al socio accomandante è stato imputato *pro-quota* il maggior reddito della società, senza che egli abbia potuto giudizialmente provare l'esistenza di un reddito inferiore, in quanto privo di legittimazione a partecipare al giudizio promosso ai fini ILOR contro l'accertamento del reddito della società in accomandita.

Il collegio ritiene non manifestamente infondato che il socio accomandante non abbia alcun mezzo giudiziale per opporsi alla determinazione del reddito della società a fini ILOR e, pur tuttavia gli venga imputato quale maggior reddito ai fini dell'imposizione sul reddito nelle persone fisiche.

Tanto per le seguenti considerazioni in:

DIRITTO

1. — In relazione ai maggiori redditi di partecipazione per gli anni 1984, 1985 e 1986 che l'ufficio contesta al sig. Bigaran in ragione della sua qualità di socio accomandante al 50% della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., confermati dai primi giudici, il sig. Bigaran ne afferma l'illegittimità, con richiamo ad altra sentenza n. 489/1992 del 1° ottobre 1992 emessa dalla commissione di primo grado di Venezia e passata in giudicato, concernente gli accertamenti in capo alla ditta VI.BI.CARS. a fini ILOR e notificati oltre che alla società, anche ad esso medesimo «per conoscenza», nella qualità di socio accomandante partecipazione al 50%.

Nella sentenza n. 489/1992, riferita all'accertamento a fini ILOR dei redditi della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., la commissione di primo grado di Venezia, sezione seconda ha così deciso: «esiste senz'altro la legittimazione a ricorrere del Bigaran, in quanto essendo egli accomandante e come tale responsabile nei limiti della quota conferita, ha interesse a che le obbligazioni della società siano rapportate nei limiti della quota conferita. Peraltro, avendo l'ufficio dichiarato di non avere nulla a pretendere dallo stesso, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili per inesistenza dell'obbligazione tributaria».

Su tale decisione si è formato il giudicato.

Nel presente appello, diretto all'annullamento della sentenza n. 364/1994 — resa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia con riferimento all'IRPEF imputabile al sig. Bigaran — anche per la parte in cui conferma nei confronti del contribuente i redditi accertati a carico della società VI.BI.CARS. per la partecipazione al 50%, egli rappresenta che erroneamente la commissione di primo grado non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 489/1992 del 1° gennaio 1992 e disatteso le proprie doglianze circa l'inesistenza della maggiore IRPEF pretesa dall'ufficio su tali redditi di partecipazione.

1/A. — Ad avviso del contribuente, la rilevanza dell'imputazione a fini ILOR dei redditi dovuti alla partecipazione in società di persone sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, comporta l'obbligo dell'ufficio di notificare ritualmente l'avviso di accertamento «unitario» ILOR anche ai singoli soci accomandanti (e non solo agli accomandatari), in quanto il socio accomandante è soggetto ad accertamento nella propria qualità di contribuente ed è legittimato ad essere presente (o addirittura instaurare) l'eventuale giudizio avverso l'accertamento.

È pertanto illegittima la notificazione avvenuta solamente «per conoscenza». Il socio accomandante può, invece, ritualmente costituirsi nel giudizio instaurato a fini ILOR, come ha correttamente riconosciuto la commissione di primo grado nella sentenza n. 489/1992, il cui giudicato formatosi sulla statuizione di inesistenza dei redditi sociali a carico del sig. Bigaran, dovuta alla dichiarazione dell'ufficio di non avere nulla a pretendere sarebbe opponibile anche nei diversi giudizi, come è quello in esame.

Il limite soggettivo del giudicato sulla stessa questione comporta — sempre ad avviso del sig. Bigaran — l'impossibilità di opporre al socio accomandante la decisione a fini ILOR presa in capo alla società ed in sua assenza. L'accomandante potrà sempre fare valere le proprie ragioni in sede d'impugnazione del proprio reddito personale IRPEF. Pur avendo l'interesse sostanziale e la legittimazione processuale a partecipare al giudizio instaurato a seguito di accertamento notificato alla società a fini ILOR, il socio accomandante è rimasto estraneo al giudizio indipendentemente dalla sua volontà in quanto impedito a parteciparvi e conseguentemente non può essere soggetto al giudicato ivi formatosi, conservando intatte le proprie ragioni difensive anche al di là del limite previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.

Con analoghe argomentazioni, riportate nella memoria del 29 settembre 1995, il contribuente ha ribadito che: 1) stante l'inerzia del curatore della fallita VI.BI.CARS., il socio accomandante è legittimato a stare autonomamente in giudizio per difendere i propri diritti e interessi; 2) il contribuente, sempre nella medesima qualità, doveva essere messo a conoscenza degli atti sui cui si basa la pretesa dell'ufficio; 3) al contribuente non è mai stato notificato il processo verbale da cui promanano gli avvisi relativi alla società; 4) la mancata impugnazione di tali atti da parte del curatore, ancorché autorizzato dal giudice delegato non può vincolare il contribuente al pagamento delle imposte senza possibilità di autonoma difesa.

Gli avvisi di rettifica (n. 09870 per l'anno 1984, n. 09871 per l'anno 1985 e n. 09872 per l'anno 1986) oggetto dei ricorsi conclusi con la sentenza n. 489/1992, sono stati notificati al curatore fallimentare della società in accomandita VI.BI.CARS. rappresentata dal sig. Veltri Eugenio, «ai fini dell'imposta sul reddito dovuta dai soggetti di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG dovuta dai rispettivi associati».

La disposizione prevede l'imputazione a ciascun socio dei redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indipendentemente all'effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Prescrive a tal fine che le quote di partecipazione si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risulta diversamente.

1/B. — Sempre con richiamo ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'ufficio, nella memoria 5 ottobre 1995, premesso che la società di persone è soggetto passivo di accertamento e d'imposta ai fini ILOR e soggetto passivo di accertamento e non d'imposta ai fini IRPEF o IRPEG, ha sostenuto: 1) la legittimazione del solo rappresentante legale della società o del curatore fallimentare e la legittimazione del socio a tutelare il proprio interesse limitatamente alla sua posizione soggettiva; 2) la legittimazione del socio è limitata alla tutela dei propri diritti e interessi distinti da quelli della società, che pertanto investono la qualifica di socio e la percentuale di partecipazione agli utili; 3) la necessità che i diritti del socio siano fatti valere al momento e in occasione dell'accertamento unitario notificato al socio; 4) le questioni trattate nel corso della presente causa avevano già avuto trattazione nel corso del contenzioso inerente la società.

Sarebbe pertanto ineccepibile la pronuncia d'inammissibilità emessa dalla commissione di primo grado ed infondato l'appello del contribuente, essendo il ricorso stato proposto per soli motivi di legittimità e di merito attinenti al reddito prodotto alla società di persone e ai motivi inerenti alla sua posizione personale di socio o la percentuale di partecipazione.

L'ufficio ha altresì specificato che la propria affermazione di «non avanzare nei confronti del ricorrente alcuna pretesa» fatta nel corso del procedimento contenzioso nei confronti della società — conclusosi con la sentenza n. 489/1992 del 1° ottobre 1992, passata in giudicato — si riferiva all'ILOR, che non è dovuta dal socio ma dalla società nei cui confronti è diretta la pretesa fiscale.

2. — Coerentemente al giudicato formatosi sulla decisione n. 489/1992 (riferita all'ILOR della ditta VI.BI.CARS. S.a.s.), questo giudice dovrebbe dichiarare l'inesistenza dei redditi di partecipazione del sig. Bigaran, attesa l'irrevocabilità della decisione di inammissibilità della pretesa fiscale nei suoi confronti, ferma restando la legittimazione e l'interesse del contribuente ad essere presente in quel giudizio in qualità di parte sostanziale riconosciuta dalla commissione di primo grado nella sentenza in parola.

Questo giudice non può però sottrarsi di interpretare la pronuncia d'inammissibilità dell'impugnativa del sig. Bigaran a fini ILOR alla luce dell'argomentazione dell'ufficio, ripetuta anche nel corso della presente udienza, di avere affermato che non aveva nulla a pretendere dal contribuente nella specifica sede dell'impugnazione dell'accertamento a fini ILOR del reddito della società VI.BI.CARS., atteso che, in qualità di socio accomandante egli non è parte del rapporto obbligatorio avente per oggetto la determinazione del reddito sociale a fini ILOR.

Nelle suesposte considerazioni sta la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini del presente giudizio, volto a stabilire se nei confronti del sig. Bigaran valga la dichiarazione dell'ufficio di non aver nulla a pretendere con riferimento al reddito della società ovvero di dover applicare, in capo a lui il reddito come accertato nei confronti della società medesima in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.

Appare, per un verso ineccepibile che il contribuente, in forza della riconosciuta legittimazione ad agire nel giudizio ai fini ILOR sul reddito della società possa avvalersi anche in altri giudizi (fra i quali il presente) della pronuncia di inesistenza della pretesa fiscale dell'ufficio. Appare, per altro verso, illogico che il socio accomandante, in forza del divieto d'ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c., non abbia alcuna veste a contraddire nell'accertamento ex artt. 8 d.P.R. n. 599/1973 e 38 d.P.R. n. 600/1973 a fini ILOR e che pertanto sia privo di legittimazione ad agire nell'eventuale giudizio innanzi alle Commissioni, ove si contesti siffatto accertamento.

In quest'ultima ipotesi, il Collegio ritiene difforme dagli artt. 53 e 28 della Costituzione che l'accomandante si trovi a dover subire l'eventuale debito d'imposta per redditi non percepiti perché non prodotti dalla società, ma accertati dall'Ufficio con il procedimento di cui all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (richiamato dall'art. 8 d.P.R. n. 599/1973) in forza dell'automatica imputazione all'accomandante dei redditi prodotti dalla società stabilita dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.

Gli avvisi di rettifica (6341000375 per l'anno 1984, 6341000609 per l'anno 1985 e 6341000608 per l'anno 1986) notificati al sig. Bigaran sono infatti motivati con richiamo all'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 ed all'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, ove si dispone che la rettifica deve essere fatta con un unico atto agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, i ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6, d.P.R. n. 597/1973. La norma prescrive che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano, e quale sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Coerentemente con tale disposizione, tutti gli avvisi di accertamento richiamano costantemente l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e sono motivati in relazione all'accertamento notificato a ciascun partecipante con mod. 7/750, per la qualità di socio al 50% della società VI.BI.CARS. S.a.s. ed in ragione dell'esame del mod. 740/H prodotto dal contribuente per l'anno in questione, dove risulta esposta la perdita derivante dalla partecipazione. Avverso tali avvisi, notificati al sig. Bigaran «per conoscenza» erano stati instaurati i giudizi conclusi con la ricordata sentenza d'inammissibilità n. 489/1992 del 1° ottobre 1992.

Nella disciplina della società in accomandita come riportata agli artt. 2313, 2318 e 2320, c.c., non può essere riconosciuta alcuna legittimazione processuale ai sig. Bigaran nel giudizio relativo agli accertamenti per gli anni 1984, 1985 e 1986 nei confronti della società VI.BI.CARS. S.a.s. ove egli aveva la veste di socio accomandante al 50%. Detta legittimazione spetta al solo socio accomandatario che è il solo legale rappresentante della società ed in quanto tale dispone anche della quota di reddito imputabile all'accomandante, nei relativi giudizi afferenti il reddito della società.

Siffatta conclusione, ineccepibile per quanto attiene ai rapporti commerciali della società basati sulla tutela dei terzi, non lo è parimenti per quanto attiene ai rapporti fra contribuente e fisco, basati sulla trasparenza dell'imposizione e sulla corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva del soggetto; che per le società di persone viene determinata con diretto riferimento al reddito sociale, in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.

Contrario a siffatto principio, oltre che a quello dell'art. 28 di pari rilevanza costituzionale, è quindi la conclusione — inevitabile nel corrente sistema — che il sig. Bigaran sarebbe stato avvertito dall'ufficio dell'accertamento «solo per correttezza», non avendo titolo a partecipare al relativo giudizio, perché in quella sede l'Amministrazione non aveva nulla a che pretendere nei suoi confronti. Parimenti difforme dal canone della capacità contributiva e del giusto processo parrebbe la conclusione dell'impossibilità per il contribuente di avvalersi nel presente giudizio sull'imputazione dei redditi di partecipazione a fini IRPEF, dell'effetto espansivo della sentenza pronunciata nei confronti della società in accomandita a fini ILOR.

Anche se rispondente al contenuto dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, che imputa al socio i redditi prodotti dalla società personali indipendentemente dall'effettiva percezione, non è conforme alla garanzia dell'art. 53 della Costituzione sulla trasparenza impositiva e sull'equiordinazione della pretesa fiscale al reddito effettivo, l'imputazione inevitabile nelle società in accomandita semplice al socio accomandante del maggior reddito accertato nei confronti della società, senza che egli possa agire nel relativo giudizio ILOR al fine di provare il contrario.

Il divieto dell'art. 2320 c.c. al socio accomandante di compiere atti di amministrazione della società e di qualsiasi ingerenza nell'attività sociale (Cass. I, 23 luglio 1994, n. 6871) non può estendersi fino a precludere all'accomandante di dimostrare in sede giudiziale il diverso del reddito percepito dalla società. La posizione di preminenza del socio accomandatario, anche se connessa alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, non può privare l'accomandante di dimostrare una minor capacità contributiva della società medesima e precludergli qualsiasi ingresso al giudizio instaurato nei confronti della società a fini ILOR.

Conseguenza questa inevitabile riconoscendo valore di sola notizia data «per correttezza» alla notificazione dell'accertamento in capo all'accomandante, che non avrebbe alcun titolo a costituirsi od instaurare un eventuale giudizio per provare un minor reddito sociale a fini ILOR, e pertanto sottrarsi all'automatica imputazione di quel reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'automatico riversamento in capo al socio dell'attività sociale consentita dalla soluzione adottata dal legislatore per le società di persone con l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, di imputare direttamente ai soci *pro-quota* il reddito della società, determinato in conformità all'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 (che prevede l'accertamento dell'imposta locale sui redditi a cura degli uffici secondo i criteri previsti dal d.P.R. n. 600/1973), finisce per costituire in capo al socio accomandante una responsabilità oggettiva nei confronti del fisco. Responsabilità alla quale egli non può in alcun modo sottrarsi, non avendo alcun mezzo, né giudiziale né extragiudiziale per dimostrare il minore reddito, solo perché è escluso dalla gestione sociale e si trova in un affievolito contatto con la società stessa.

Siffatta esclusione non può infatti riflettersi sul dritto dell'accomandante a provare minori utili di gestione e pertanto minori redditi della società, salvo ammettere una limitazione del diritto dell'accomandante ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, contrastante con la garanzia stabilita costituzionalmente dall'art. 28.

Anche sotto questo aspetto dunque si profila il dubbio di costituzionalità della garanzia giudiziale del socio accomandante nella posizione prevista dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e dall'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 ove è prevista la facoltà dell'ufficio di procedere alla rettifica o all'accertamento del maggior reddito della società di persone secondo i criteri del d.P.R. n. 600/1973, il cui art. 38 attribuisce all'ufficio siffatta facoltà «quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo» e non attribuisce al socio accomandante alcuna possibilità concreta di opporsi all'accertamento del maggior reddito come imputato in capo alla società.

Con riferimento al giudizio in esame, inerente la posizione del socio nella società di persone di fronte all'accertamento dell'ufficio del reddito della società a fini ILOR ed alla sua imputazione automatica al socio accomandante a fini IRPEF disposta dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1993, è necessario, ad avviso del Collegio che codesta Corte costituzionale esamini la conformità di tale norma con gli artt. 53 e 28 Cost., ritenendosi rilevante e non l'imputazione ai fini IRPEF del reddito della società determinato in difetto di legittimazione passiva del socio accomandante nei giudizi inerenti il reddito della società a fini ILOR, atteso il suo accertamento con i criteri dell'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, cui rinvia l'art. 8 d.P.R. n. 599/1973.

È pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della presente questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948; n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione inerente il contrasto con gli artt. 53 e 28 della Costituzione, dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1993, che prevede l'imputazione al socio del reddito determinato in capo alla società, con riferimento alla posizione del socio accomandante, soggetto all'obbligazione tributaria per i redditi della società, nonostante gli sia denegata legittimazione passiva nei giudizi inerenti il reddito della società medesima a fini ILOR, accertato con i criteri dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, giusta il rinvio dell'art. 8 del d.P.R. n. 599/1973;

Sospende ogni pronunzia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della Segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Venezia, addì 5 dicembre 1995-gennaio 1996

Il relatore presidente: LAMBERTI

96C1792

N. 1291

Ordinanza emessa il 26 agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Frosinone nel procedimento penale a carico di Giudici Franco

Processo penale - G.i.p. che abbia rigettato la richiesta di archiviazione e restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione - Incompatibilità dello stesso ad emettere il decreto penale di condanna in ordine allo stesso fatto reato - Lesione dei principi di terzietà dei giudici, della distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti - Abuso di delega - Richiamo alle sentenze nn. 496/1990 e 502/1991.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, nn. 67, e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Enrico Gallucci, ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 234/1996 g.i.p., nei confronti di Giudici Franco, nato ad Anagni il giorno 17 aprile 1942, ivi residente via Casilina, stazione Sgurgola n. 7.

Letti gli atti del presente procedimento penale nei confronti dell'imputato Giudici Franco, per il reato di cui all'art. 20 lett. a) della legge n. 47 del 1985.

Esaminata la richiesta di decreto penale di condanna formulata nei confronti del predetto dal pubblico ministero, dott. O. Archidiacono, in data 29 marzo 1996.

Rilevato:

che, in data 26 gennaio 1996, il pubblico ministero richiedeva a questo giudice l'archiviazione del procedimento a carico del Giudici, ritenendo che nel fatto ascrivibile all'indagato non erano ravvisabili estremi di rilevanza penale;

che, con ordinanza in data 2 febbraio 1996, veniva disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, non ritenendo questo giudice accoglibile la richiesta di archiviazione formulata, al fine di procedere nei confronti dell'indagato, essendo a carico del predetto ipotizzabile il reato di cui all'art. 20, lettera a) legge n. 47 del 1985;

che, in data 29 marzo 1996, il pubblico ministero presentava richiesta di decreto penale a carico del Giudici, richiesta pervenuta, unitamente al fascicolo delle indagini preliminari, a questo giudice, unico tabellarmente designato, quale giudice per le indagini preliminari, alla trattazione, tra l'altro, delle richieste di archiviazione per procedimenti a carico di indagati noti, e di quelle relative all'emissione di decreto penale di condanna.

Rilevato di dover, d'ufficio, sollevare questione di legittimità costituzionale — in riferimento ai parametri rilevabili dagli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale — dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma non prevede l'incompatibilità, in ordine all'emissione del decreto penale di condanna, per il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, disponendo la restituzione degli atti per la formulazione dell'imputazione, apparendo la stessa — per quanto innanzi esposto — rilevante, e non manifestamente infondata.

Anzitutto, va osservato che la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero appare del tutto legittima, in quanto l'adozione di tale procedura a fronte di un rigetto della richiesta d'archiviazione è consentita dal disposto dell'art. 554, comma 2, c.p.p., ben potendo tra gli adempimenti previsti dagli artt. 555 e seguenti essere ricompresa anche la richiesta di decreto penale di condanna, presentata al giudice per le indagini preliminari norma dell'art. 565 c.p.p.

D'altro canto, non può neppure ritenersi che tale facoltà sarebbe al p.m. ormai preclusa per il superamento del termine di sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 554, comma 3, c.p.p.

Invero, tale termine — comunque ritenuto dalla sezioni unite penali della Corte di cassazione, con pronuncia (6 marzo 1992, Glaray, in Cass. pen., 1992, p. 1773, n. 921) relativa al rito dinanzi al tribunale, ma il cui principio di diritto sembra a questo giudice perfettamente trasponibile nel procedimento pretorile, di natura meramente ordinatoria, e la cui inosservanza provoca una semplice irrivalenza — può avere un significato solo per le richieste spontaneamente presentate dall'organo dell'accusa all'esito delle indagini preliminari, e non anche in caso di formulazione coatta dell'imputazione, derivante da provvedimento del giudice per le indagini preliminari, sul merito del quale evidentemente il pubblico ministero ritiene *melius re perpensa*, di dover concordare.

Affrontando quindi i profili di non manifesta infondatezza della sollevata questione, va rilevato che, tra i principi del «giusto processo», così come risultante dall'impianto del nuovo codice di rito, e come delineato anche da numerose pronunce di codesta Corte costituzionale, un ruolo cruciale assume quello dell'imparzialità del giudice, principio questo che richiede che la funzione del giudicare venga svolta da un soggetto «terzo» e quindi sgombrato da convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in precedenti fasi del giudizio, in occasione di finzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza, a tal scopo essendo preordinate le incompatibilità endoprocessuali, che escludono che il medesimo giudice possa comparire ripetutamente in diverse fasi del medesimo giudizio (così, Corte costituzionale sent. 20 maggio 1996, n. 155).

Peraltro, in precedenti sentenze, il giudice delle leggi ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che avesse emesso l'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 554 c.p.p., disponendo quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione (sent. 26 ottobre 1990, n. 496), nonché che non potesse partecipare al giudizio dibattimentale il predetto giudice che avesse emesso la medesima ordinanza (sent. 30 dicembre 1991, n. 502).

Ritiene questo giudice che nel caso in esame sia rinvenibile la stessa *ratio* a fondamento delle decisioni citate, la disciplina attualmente in vigore, che non prevede analoga incompatibilità tra il giudice che abbia rigettato l'archiviazione e quello chiamato a valutare la conseguente richiesta di emissione di decreto penale di condanna, apparendo viziata da illegittimità costituzionale in relazione alle norme di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in riferimento ai principi posti al governo dal legislatore delegante nell'art. 2, nn. 67 e 103 della legge delega.

Infatti, respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, il giudice — specie nei casi in cui, come in quello che ha dato origine alla presente ordinanza, il rigetto della richiesta sia basato sulla non concordanza del giudice in ordine alla asserita irrivalenza penale di una determinata condotta dell'indagato — compie una valutazione, non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito, e pertanto costituisce situazione idonea a configurare atto «pregiudiziale» rispetto al successivo giudizio di merito, tale da incidere, in senso negativo, sulla necessaria terzietà del giudice, sottolineata, nel nuovo processo pretorile, da una specifica direttiva (la n. 103) sulla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti (sent. n. 496/1990, citata).

Peraltro, il procedimento per decreto — nel rito pretorile forma di definizione del procedimento alternativa al dibattimento, così come il giudizio abbreviato, rispettivamente, articoli 565, e 560 e seguenti, c.p.p. — rientra nel concetto di «giudizio».

Questo, infatti, va inteso, piuttosto che come sinonimo di «dibattimento» come «processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 401 del 4 novembre 1991).

E nell'ambito del giudizio — e quindi delle possibili forme, dibattimento o riti alternativi, con le quali viene ad essere definito, con una pronuncia sul merito dell'imputazione, il procedimento penale — rientra quindi anche il procedimento per decreto.

Infatti, di fronte alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, il giudice, oltre a disporre, se del caso, la restituzione degli atti, ben può pronunciare, per motivi processuali o di merito, sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (art. 459, comma 3, c.p.p.) — sussistendo quindi anche un controllo sul merito della richiesta (sent. n. 502 del 1991, citata) — o invece, appunto, emettere decreto penale motivato di condanna alla pena pecuniaria così come richiesta dal pubblico ministero.

Tale provvedimento, in caso di mancata tempestiva opposizione del condannato, acquista autorità di cosa giudicata (art. 648, comma 3, c.p.p.), sia pur con efficacia esclusivamente penale (art. 460, ultimo comma, c.p.p.), costituendo quindi provvedimento decisorio, adottato dal giudice terzo, all'esito di un giudizio di merito — sia pur allo stato degli atti delle indagini preliminari, ed *inaudita altera parte* — e potenzialmente idoneo a definire il processo penale.

Né tale natura può essere negata sul presupposto che, in caso di formulata opposizione, non dichiarata inammissibile, si farà luogo a successivo giudizio, nel corso del quale il giudice revoca il decreto penale emesso (art. 464, comma 3, c.p.p.).

Infatti, l'opposizione ed il conseguente giudizio costituiscono mere eventualità, rimesse all'esclusiva decisione dell'imputato, circostanza questa che non inficia le precedenti considerazioni in ordine alla potenziale efficacia propria del decreto irrevocabile.

Pertanto, la già ritenuta — da parte di questo giudice — sussistenza di ipotesi di reato ascrivibile all'indagato (nei cui confronti al contrario il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione) comporta, da un lato, che lo scrivente si sia già pronunciato — rigettando la richiesta di archiviazione — sulla giuridica configurabilità dello stesso e sulla sua riconducibilità al Giudice, e che, quindi, a questo giudicante sia, di fatto ed avendo già definito tale questione nel precedente provvedimento, preclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 459, comma 3, c.p.p., non essendo d'altro canto, più, in sostanza, giudice «terzo» rispetto alla materia del decidere, avendo dato impulso affinché il pubblico ministero esercitasse l'azione penale con la formulazione dell'imputazione.

Peraltro tale circostanza non può non influire anche nel senso di costituire un ulteriore stimolo — contrario anche ai principi di massima semplificazione, cui deve essere improntato, ai sensi del n. 103 dell'art. 2 della legge di delega, il rito pretorile — per l'imputato a proporre, comunque, opposizione, al fine di sottoporre la questione ad un giudice che non abbia già — prima della valutazione della richiesta di emissione del decreto penale — espresso, con l'adozione del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, la propria convinzione sulla sua penale responsabilità.

Quanto alla rilevanza della questione nel presente procedimento, la stessa è resa evidente dalla potenziale applicabilità della norma, qualora venisse ritenuta da codesta Corte fondata la dedotta questione, con conseguente necessità di astensione ai sensi dell'art. 36 lettera g) c.p.p., in relazione anche alla già riferita circostanza della previsione tabellare dello scrivente come unico giudice assegnato alla trattazione delle richieste di decreto penale di condanna.

Per i suesposti motivi, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, va disposta la sospensione del presente giudizio, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione, e con i conseguenti incumbenti di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio nel presente procedimento penale — in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso la pretura, che abbia rigettato la richiesta di archiviazione con restituzione degli atti al pubblico ministero per formulare l'imputazione, a valutare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna successivamente formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato;

Sospende il presente giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria all'imputato Giudici Franco, e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Frosinone, addì 26 agosto 1996

Il giudice: GALLUCCI

96C1793

N. 1292

*Ordinanza emessa l'8 ottobre 1996 dal pretore di Grosseto
sul ricorso proposto da Fiorelli Renato contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto di difesa - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 1, comma 3).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza tenuta in Grosseto l'8 ottobre 1996 davanti al pretore dott. Attilio Celentano, assistito dal coll. di cancelleria sottoscritto, nella controversia di lavoro promossa da Fiorelli Renato contro I.N.P.S. oggetto: ricalcolo pensione di reversibilità.

Sono presenti l'avv. Pippi per il ricorrente e l'avv. Miele per l'INPS che insistono nelle rispettive conclusioni.

Il pretore osserva che il ricorrente Fiorelli Renato chiede il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base della pensione diretta integrata spettante al coniuge deceduto, invocando la sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale; che l'INPS oppone la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 (ignorando, peraltro, le successive modifiche di cui al decreto-legge n. 384/1992 convertito con legge n. 438/1992); che la pensione di reversibilità del ricorrente decorre, come si ricava dalla documentazione prodotta, dal dicembre 1971; che l'art. 1, comma 3, del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499, dispone però che i giudizi pendenti aventi ad oggetto l'applicazione delle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 della Corte costituzionale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; che la norma appare fortemente sospetta di legittimità costituzionale perché non limita l'estinzione ai casi in cui il diritto all'applicazione delle citate sentenze sia pacifico tra le parti, ma lo estende a tutti i casi in cui si discuta di tale diritto, privando così il cittadino della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione e lasciando l'ente previdenziale libero di decidere se concedere o meno l'integrazione, sia

pure con i limiti previsti dai primi due commi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 499/1996; che questa indiscriminata estinzione dei giudizi in materia, non subordinata neppure ad un parziale riconoscimento legislativo degli stessi, sembra già essere stata giudicata negativamente dalla Corte costituzionale, che ha escluso l'illegittimità di norme analoghe solo quando la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499, nella parte in cui prescrive l'estinzione indiscriminata di tutti i giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui allo stesso articolo, non distinguendo tra diritti riconosciuti e almeno parzialmente soddisfatti dalla norma e diritti contestati dall'Istituto previdenziale;

Sospende il giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, addì 8 ottobre 1996

Il pretore: CELENTANO

96C1794

N. 1293

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1996 dal tribunale di Trani
sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Visicchio Domenico Francesco*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi I.N.P.S. indebitamente versati dalle imprese artigiane - Prevista restituzione agli assicurati o ai loro aventi causa con esclusione, eccetto il caso di dolo dell'ente, degli interessi anche in caso di colpevole ritardo nella restituzione - Irragionevole deroga di principio della produttività di interessi dei crediti previdenziali e dei crediti in generale - Incidenza sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1060/1988.

(Legge 4 luglio 1959, n. 483, art. 7, ultimo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 12, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 3892/1994 r.g.a.c. vertente tra I.N.P.S., appellante e Visicchio Domenico Francesco appellato.

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso depositato il 16 maggio 1992 Visicchio Domenico Francesco, premesso di essere stato iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane fino al 31 dicembre 1984, chiedeva al pretore del lavoro di Trani di condannare l'INPS al rimborso della somma di L. 12.151.936 indebitamente richiesta e versata a titolo di contributi relativi al periodo 1980-1982;

che infatti, la suddetta somma non era dovuta in quanto il reddito di riferimento doveva essere quello relativo alla impresa artigiana e non quello totale dichiarato, al quale l'istituto aveva invece fatto riferimento;

che l'INPS soltanto in corso di causa riconosceva la legittimità della pretesa del Visicchio e, ottenuta da quest'ultimo, nel marzo 1992 (doc. 10 della produzione del ricorrente) copia dei modelli 740 relativi al periodo di cui sopra, provvedeva al rimborso della sola sorte capitale, la quale veniva restituita in due soluzioni (L. 320.817 in data 21 maggio 1992 e L. 11.821.182 in data 1º marzo 1993);

che il pretore di Trani, con sentenza n. 828 del 1º luglio 1994, dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando tuttavia l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi e della svalutazione monetaria dal di della costituzione in mora (12 aprile 1989), facendo applicazione dei principi generali in materia di indebito oggettivo;

che l'INPS, con atto di appello depositato il 5 agosto 1994, ha impugnato la suddetta sentenza invocando l'applicazione dell'art. 12, legge 22 luglio 1966 n. 613 (sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali) a mente del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni «e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'assicurato e ai suoi aventi causa» (norma valevole anche per le imprese artigiane in virtù dell'estensione operata dal secondo comma);

OSSERVA IN DIRITTO

Ad avviso del collegio sussistono seri dubbi in ordine alla costituzionalità dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 463, come novellato dall'art. 12, primo comma, legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi all'assicurato o ai suoi aventi causa.

In primo luogo la disposizione in questione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il credito per cui è causa risulta irragionevolmente discriminato rispetto non solo ad ogni altro credito previdenziale, legalmente produttivo di interessi, ma anche, più in generale, rispetto ad ogni altra ipotesi di indebito oggettivo.

Sotto il primo profilo si evidenzia che la Corte costituzionale (v. sentenza 6 dicembre 1988 n. 1060) ha già ritenuto illegittima — per «disparità di trattamento ingiustificata con gli altri creditori degli istituti previdenziali» — una disposizione (trattavasi dell'art. 23, comma 4, d.l. 31 agosto 1987 n. 359, contenente provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440) che prevedeva la mancata corresponsione degli interessi legali sui crediti vantati dagli assicurati a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL.

Sotto il secondo profilo, la norma in questione appare in contrasto anche con i principi affermati dagli articoli 24 e 113 della Costituzione in quanto, senza giustificato motivo, limita il diritto di azione e di difesa di una specifica categoria di cittadini (artigiani), impedendo loro di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno da ritardo, anche per i casi di assoluta loro incolpevolezza, e di rimborso tardivo di quanto indebitamente percepito dall'ente, il cui ritardo sia imputabile a colpa dell'INPS.

La disposizione impugnata, infatti, trasferisce ingiustamente sul contribuente il rischio economico «da inadempimento» dell'ente, introducendo una disciplina ingiustificatamente discriminatoria ed in contrasto con il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., che in tema di indebito pagamento, afferma il diritto agli interessi verso il percettore in mala fede, ovvero verso il percettore di buona fede dal momento della domanda, e cioè dal momento in cui viene a conoscenza dell'indebito percepito.

Né appare la norma impugnata riconducibile ad esigenze temporanee o eccezionali, di salvaguardia della finanza pubblica, che potrebbero giustificare una deroga ai principi richiamati. D'altro lato, la specificità e residua-lità dei casi, quale quello oggetto del presente giudizio, lascia ancor più dedurre che non sia ravvisabile una ragionevole giustificazione della deroga introdotta dal legislatore ai principi generali dell'ordinamento civile, ed accentua i profili di disparità evidenziati.

Sulla base delle esposte considerazioni, ad avviso del giudicante, non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, legge 22 luglio 1966 n. 613, per la parte in cui dispone che, anche in caso di colpevole ritardo dell'ente, indebito percettore, nel rimborsare quanto indebitamente pagato dal contribuente, non sussista il diritto di questi al pagamento altresì degli interessi sulle somme restituitegli tardivamente.

Ritenuto che la questione di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione della presente causa, essendo oggetto del giudizio la addebitabilità del ritardo nella restituzione all'ente previdenziale che indebitamente ha percepito le somme *de quibus*, e che nella specie appare tale ritardo colpevolmente attribuibile al predetto ente, quanto meno a decorrere dalla data di notifica della domanda giudiziale, posto che tutta la documentazione occorrente all'I.N.P.S. per l'accertamento dell'indebito risulta rimessa all'ente sin dal marzo 1992;

P. Q. M.

Dispone sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché voglia esaminare la questione proposta e, ove non ne ritenga la infondatezza, dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per contrasto della predetta norma con gli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane sono restituiti, salvo il caso dolo, senza diritto dell'assicurato o dei suoi aventi causa, agli interessi anche in caso di colpevole ritardo dell'ente nella restituzione di quanto indebitamente percepito;

Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Trani, addì 3 ottobre 1996

Il presidente: PICA

L'estensore: MASTRORILLI

96C1795

N. 1294

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1996 dal pretore di Massa
sul ricorso proposto da Tavarini Stefania contro il Ministero della sanità*

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari - Vaccinazione antipoliomielitica - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Esclusione per menomazioni permanenti dell'integrità fisica dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge n. 695/1959 - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996.

(Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 2 e 38).

IL PRETORE

All'esito della discussione, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 642/1995 promossa da Tavarini Stefania contro il Ministero della sanità.

FATTO

Stefania Tavarini ha convenuto il Ministero della sanità davanti a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, allegando di aver contratto la poliomielite in conseguenza della vaccinazione antipolio praticatale con metodo Sabin il 21 marzo 1964 ed il 20 aprile 1964, quando la ricorrente (nata il 19 agosto 1963) aveva circa sette mesi.

La patologia le aveva causato rilevanti postumi permanenti, che diverse operazioni chirurgiche non avevano neppure attenuato, ed in ragione dei quali era stata riconosciuta invalida civile al 70%.

Proposta, il 6 giugno 1994, domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 210, la sua istanza era stata respinta dal Ministero della sanità, in quanto la norma sopra richiamata era applicabile, secondo l'Amministrazione competente, unicamente ai soggetti che avessero contratto la patologia a seguito di vaccinazione obbligatoria, quale non era ancora, nel 1964, la vaccinazione antipolio (imposta solo con la legge 4 febbraio 1966, n. 51, intitolata appunto «obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»).

Di qui il presente giudizio, nel quale la Tavarini ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge, calcolato, in tesi, secondo i criteri propri della valutazione del danno alla persona, in ipotesi, secondo le modalità descritte dalla legge n. 210/1992, ma con decorrenza dalla data del fatto dannoso, in ipotesi gradata, secondo i criteri della legge n. 210 e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto, in primo luogo, la «sostanziale obbligatorietà» della vaccinazione *de qua* già all'epoca dei fatti di causa, in ragione della previsione dell'art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 695 («provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica»), come interpretato dalle Autorità sanitarie competenti.

La disposizione prevedeva invero che per l'ammissione «agli asilo nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni» fosse richiesta all'atto dell'iscrizione o della ammissione la presentazione dell'attestato di avvenuta vaccinazione antipolio, rilasciato dall'ufficio sanitario di ogni comune, peraltro consentendo comunque l'ammissione qualora fosse presentato un certificato medico attestante «le ragioni di salute per le quali il bambino non era in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione».

Alle disposizioni di legge la direzione generale servizi igiene pubblica e ospedali del Ministero della sanità aveva dato attuazione emanando una serie di circolari nelle quali si invitavano i sindaci, quali autorità sanitarie locali, a diffondere la pratica della vaccinazione, inviando (su modelli standard approntati dallo stesso Ministero, e prodotti in causa) alle famiglie con bambini di età compresa tra i tre mesi e l'anno (epoca nella quale la vaccinazione doveva essere preferibilmente eseguita) comunicazione della natura del vaccino e dei suoi effetti, omettendo tuttavia di avvertire della possibilità legislativamente prevista di rifiutare il trattamento vaccinale.

Una tale capillare azione di propaganda, secondo la prospettazione della difesa attrice, avrebbe indotto la generalità dei cittadini a sottoporre i propri figli alla vaccinazione, così attuandosi la ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte di una collettività.

Peraltro il mancato avvertimento in ordine alla possibilità di rifiutare il trattamento, avrebbe ingenerato nei cittadini la convinzione della giuridica obbligatorietà di quel comportamento costantemente ed uniformemente tenuto, determinando così il sorgere di una consuetudine normativa *praeter legem*, che avrebbe reso la vaccinazione obbligatoria già prima della legge 4 febbraio 1966, n. 51, sopra richiamata.

Ne deriverebbe la possibilità di interpretare estensivamente la disposizione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992, così accogliendosi la domanda di indennizzo.

Diversamente letta, comunque, secondo la difesa attrice, la norma sarebbe confliggente con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, in quanto differenzierebbe irragionevolmente i soggetti vaccinati in forza della legge n. 52/1966, da quelli sottoposti prima ad un trattamento sanitario, che per quanto non ancora imposto da una legge (né in ipotesi richiesto da un'ordinanza dell'autorità competente), sarebbe stato non di meno obbligatorio in ragione della consuetudine normativa di cui si è detto, così ingiustificatamente comprimendo il diritto alla salute di questi ultimi.

In via di ipotesi la difesa attrice ha poi argomentato che, anche non ritenendo la vaccinazione antipolio obbligatoria all'epoca in cui essa fu praticata alla Tavarini, l'art. 1 della legge n. 210/1992 escludendo dall'indennizzo i soggetti come lei vaccinati prima dell'entrata in vigore della legge n. 51/1966, sarebbe comunque costituzionalmente illegittimo, in quanto riserverebbe diverso trattamento a fattispecie del tutto assimilabili, riconoscendo il diritto a quella prestazione (al secondo ed al terzo comma della disposizione) a coloro che abbiano contratto il virus HIV o subito danni irreversibili da epatite, a seguito di emotrasfusione.

In ordine al *quantum* della prestazione pretesa la ricorrente ha infine allegato l'irragionevolezza del criterio legale di determinazione dell'indennizzo, concludendo per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale sulle questioni così prospettate, ove non ritenuta accoglibile la domanda proposta in tesi, di liquidazione dell'indennizzo determinato secondo i criteri ordinari di valutazione del danno alla persona.

Ritualmente costituitosi, il Ministero della sanità non ha in alcun modo contestato l'esistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione antipolio subita dalla ricorrente e la malattia da lei contratta, con i relativi esiti permanenti, ma ha argomentato l'incomparabilità tra la situazione dei soggetti vaccinati dopo il 1966 da quelli sottoposti

al trattamento prima, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 3, secondo comma, della legge del 1959, ed ha eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto della Tavarini al risarcimento del danno per la lesione della propria integrità fisica, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia n. 118/1996 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto — fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile — a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanto abbiano prestato ai primi assistenza diretta».

All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il pretore letto la presente ordinanza.

DIRITTO

Sono, in primo luogo, incontestati in causa sia la sussistenza della patologia lamentata dalla ricorrente sia il nesso causale tra detta patologia e la vaccinazione antipoliomielitica cui si è sottoposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 51/1966, alla luce delle difese dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che danno per presupposto l'accadimento dell'incidente vaccinale e le sue conseguenze sul piano del danno permanente all'integrità fisica, argomentando altrimenti l'infondatezza della domanda attrice (cfr. pagg. 3, 5 7 della memoria di costituzione).

È inoltre documentata la presentazione, da parte della Tavarini, di domanda di indennizzo ex art. 1 della legge n. 210/1992 entro il termine triennale dall'entrata in vigore della legge, previsto dall'art. 3, ultimo comma, della legge stessa per coloro che, a tale data, abbiano già riportato le menomazioni indennizzabili.

Non di meno, sulla base della norma dell'art. 1 della legge n. 210/1992, il ricorso non potrebbe essere accolto.

Ed invero, come detto, il trattamento vaccinale è stato somministrato alla Tavarini prima dell'entrata in vigore della legge n. 51/1966, che ha disposto l'«obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica», né la natura obbligatoria del trattamento potrebbe desumersi dal testo dell'art. 3 della legge n. 695/1959, sopra richiamato, giacché esso condiziona l'ammissione del minore alle diverse collettività di bambini alla presentazione dell'attestato di vaccinazione antipolio, o ad una dichiarazione dell'esercente la potestà di non voler sottoporre il minore al trattamento vaccinale, il che vale senza dubbio ad escludere l'obbligatorietà del trattamento stesso anche ai soli fini dell'ammissione alle scuole o agli asili.

Non è poi neppure allegato (e comunque sicuramente escluso) che la vaccinazione sia avvenuta «per ordinanza di una autorità sanitaria italiana» dovendosi tale espressione normativa riferire alle ordinanze in materia sanitaria del tipo di quelle all'epoca dei fatti di causa previste dall'art. 55 t.u. della legge comunale e provinciale, ed attualmente dall'art. 32 della legge n. 833/1978, sia in ragione dell'espresso riferimento alla forma del provvedimento, sia in quanto la legge ha con chiarezza inteso richiamare atti della pubblica amministrazione che rendano giuridicamente obbligatorio il trattamento sanitario.

Nella specie, invece, la dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune di Carrara ed allegata agli atti di causa, attesta come la vaccinazione della Tavarini sia avvenuta su semplice «richiesta dell'Autorità sanitaria competente» e «nell'ambito della campagna di vaccinazione per i bambini della classe 1963», cioè in attuazione di quell'opera di propaganda del trattamento vaccinale Sabin nella quale le autorità sanitarie si erano impegnate dopo l'entrata in vigore della legge n. 695/1959 (come documentato dalle circolari del Ministero della sanità agli atti).

Del resto la circostanza è del tutto pacifica in causa, giacché anche nella prospettazione di parte ricorrente l'obbligatorietà della vaccinazione non viene ricondotta alla natura autoritativa del provvedimento dell'autorità sanitaria, ma all'instaurarsi di una consuetudine normativa.

Infine il trattamento sanitario non le è stato praticato per alcuno dei motivi indicati dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 210/1992.

All'impossibilità di accoglimento delle domande attrici alla luce della disposizione appena richiamata segue la rilevanza, e quindi l'obbligo di esame sotto il profilo della non manifesta infondatezza, delle questioni di costituzionalità prospettate dalla difesa della Tavarini, e comunque rilevabili d'ufficio.

1. — La prima di tali questioni è, a giudizio di questo pretore, manifestamente infondata.

Con essa la difesa attrice deduce l'irragionevole discriminazione, quanto al riconoscimento dell'indennizzo in ipotesi di incidente vaccinale, tra i soggetti vaccinati dopo l'entrata in vigore della legge n. 695/1959, ma prima della legge n. 51/1966, rispetto ai vaccinati dopo il 1966.

Ciò in quanto, come sopra detto, già dal 1959 l'intensa azione di propaganda del vaccino Sabin operata dalle autorità sanitarie, non accompagnata dall'informazione in ordine alla possibilità di rifiuto del trattamento, prevista invece dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 696/1959, avrebbe determinato il sorgere di una consuetudine normativa, così rendendo giuridicamente obbligatorio il trattamento stesso.

Ma l'esame della documentazione acquisita agli atti di causa (in particolare delle circolari n. 171 del 26 settembre 1964 n.10 del 27 gennaio 1964 della Direzione generale servizi igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, e relativi allegati, più volte richiamati dalla difesa attrice a sostegno della sua prospettazione) non consente di ritenere fondata, già in fatto, la tesi esposta.

Ed invero l'unica circostanza accertata in giudizio è quella del massiccio ricorso al trattamento sanitario antipolio da parte anche dei cittadini del comune di Carrara negli anni 1959-1966, con percentuali di vaccinazioni oscillanti tra il 91,82% ed il 97,74% del totale della popolazione interessata, per età, al trattamento stesso.

Tuttavia, a fronte della generalità di un tale comportamento, le circolari in atti attestano unicamente l'esistenza di una attività di incentivazione alla diffusione del vaccino, svolta da parte degli organi competenti della pubblica amministrazione, senza che, neppure dagli allegati (che riproducono i modelli di comunicazione consegnati alle famiglie con bambini per età interessati al trattamento vaccinale) possa desumersi la prospettazione del trattamento, da parte dell'autorità sanitaria, come giuridicamente obbligatorio, o comunque l'idoneità dell'attività di propaganda ad ingenerare la convinzione della obbligatorietà del comportamento.

Ed invero nelle comunicazioni alle famiglie si richiama «l'utilità» della vaccinazione, consigliata (così espressamente il mod. 17-ter allegato alla circolare n. 171 del 2 giugno 1964) secondo la «coscienza» e «le ... cognizioni di medico» dell'ufficiale sanitario, e la gravità dei postumi invalidanti della patologia.

Anche il riferimento alle «responsabilità» dei genitori che scelgano di non sottoporre i figli alla vaccinazione (di cui si dice nell'allegato alla circolare n. 128 del 13 novembre 1959), in quanto segue ad un'esposizione delle conseguenze dell'omissione del trattamento sul piano dei rischi per la salute dei bambini, comunicata dall'ufficiale sanitario secondo il proprio «dovere di medico», non può ragionevolmente essere interpretato che come richiamo ai doveri genitoriali di cura dei figli, e non ad un obbligo giuridico avente ad oggetto specificamente il trattamento sanitario.

Ne segue che, fondandosi la prospettazione della difesa attrice dell'esistenza di una consuetudine normativa essenzialmente sui modi dell'attività di propaganda del vaccino antipolio, sulla base degli atti di causa, non vi sono elementi per ritenere l'esistenza di una generale convinzione di obbligatorietà della vaccinazione già prima della legge n. 51/1966.

Deve, peraltro rilevarsi, come, anche ove una tale convinzione fosse risultata provata, non potrebbe perciò concludersi per l'esistenza di una consuetudine quale fonte di obblighi giuridici.

Infatti, ex art. 32, secondo comma, della Costituzione la materia dei trattamenti sanitari è soggetta a riserva di legge, per cui anche un comportamento uniforme e costante tenuto dalla generalità dei cittadini nella convinzione della sua obbligatorietà, non sarebbe valsa a rendere un trattamento sanitario giuridicamente obbligatorio, in presenza di una legge, quale la n. 695/1959, che esplicitamente ne riconosceva la facoltatività.

Né rilevano sul punto le argomentazioni svolte dalla difesa attrice in sede di note conclusive, secondo le quali l'obbligo indennitario dello Stato (secondo la ricorrente irragionevolmente escluso dall'art. 1 della legge n. 210/1992) deriverebbe comunque dall'aver condotto una campagna di propaganda della vaccinazione, senza una corretta informazione in ordine ai rischi del trattamento.

Infatti un (eventuale) simile difetto di informazione non avrebbe inciso in alcun modo sulla natura del trattamento sanitario (che restava, per quanto sopra, volontario), potendo al più rilevare ai fini di una responsabilità a titolo risarcitorio, che non è dedotta in causa, e rispetto alla quale sarebbe comunque maturata l'eccezione prescrizione.

Ritenuta pertanto l'inesistenza in concreto, e comunque l'irrilevanza in astratto di una consuetudine, non può che concludersi (anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale n. 118/1996, in punto di fondamento della tutela costituzionale in caso di trattamenti sanitari obbligatori) per la manifesta «incomparabilità» tra la posizione di chi abbia subito menomazioni permanenti dell'integrità fisica a seguito di incidenti vaccinali

avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge n. 51/1966, rispetto a chi, come la ricorrente, abbia riportato analoghi esiti, a seguito di un trattamento sanitario praticato prima di tale data, e quindi, per i motivi già esposti, volontario.

La questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata dalla difesa attrice è pertanto manifestamente infondata.

2. — Diversamente deve dirsi, a giudizio di questo pretore, quanto all'ulteriore eccezione di illegittimità costituzionale, dedotta dalla ricorrente per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, relativa all'art. 1 della legge n. 210/1992, nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, prevedendolo, invece, per coloro che abbiano contratto il virus HIV o abbiano subito esiti permanenti di epatite a seguito di emotrasfusioni, ovvero (deve aggiungersi, seppure sotto un diverso profilo, e sollevando d'ufficio la relativa questione, in rapporto agli artt. 3, primo comma, 2 e 38 della Costituzione) per chi si sia sottoposto a vaccinazioni necessarie (seppure non obbligatorie) «per poter accedere ad uno Stato estero» o per «motivi di lavoro o per incarico del (proprio) ufficio».

Ed invero, come rilevato dalla Corte costituzionale n. 118/1996 la «menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare...: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, riconosciuto dall'art. 2043 codice civile in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto ad un equo indennizzo, discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con l'art. 2, ove il danno non derivante da fatto illecito, sia stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali, in tutti gli altri casi».

Con la stessa pronuncia la Corte ha chiarito come le situazioni previste dall'art. 1 della legge n. 210/1992 non si prestino «ad una valutazione unitaria alla stregua dell'anzidetta capitolazione tripartita».

Ora, a parere di questo pretore, con le previsioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 210/1992 (con la sola parziale esclusione della previsione di cui al primo periodo del comma 4, non facendosi ivi differenza tra vaccinati obbligatoriamente e non) il legislatore ha inteso operare un intervento di natura assistenziale, costituzionalmente consentito dalle disposizioni degli artt. 2 e 38 della Costituzione, se attuato «nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali», ma diverso, quanto al suo fondamento costituzionale, dalla previsione del comma 1.

I beneficiari della prestazione, a norma dei commi sopra indicati della disposizione, sono infatti (oltre agli operatori sanitari che abbiano subito menomazioni permanenti in relazione a contatti avuti, in ragione della loro attività professionale, con sangue e derivati) soggetti non giuridicamente obbligati, ma eventualmente solo necessitati a sottoporsi al trattamento sanitario da cui derivano le menomazioni permanenti indennizzabili, per cui la misura di sostegno a carico dello Stato si giustifica non in ragione dell'obbligo su di esso gravante di «ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall'intera collettività» (così Corte cost. sentenza n. 118/1996), ma piuttosto come scelta, dettata dai principi di cui agli artt. 38 e 2 della Costituzione, di «socializzazione» di un danno di particolare rilievo, attraverso lo strumento di una prestazione assistenziale specifica.

Tuttavia, come ribadito dalla più volte citata pronuncia costituzionale e già sopra ricordato, l'attuazione di simili interventi è soggetta al generale sindacato della Corte in punto di rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Ora, a parere della decidente, la norma dell'art. 1, commi 2 e seguenti, prevede, per tutelarle con il riconoscimento dell'indennizzo, alcune situazioni non manifestamente incomparabili con quella della ricorrente, cui invece una simile tutela deve, per quanto già detto, ritenersi negata.

Ed invero, come risulta anche dai lavori preparatori della legge n. 210/1992 (proposta di legge n. 4964 presentata il 12 luglio 1990), l'intervento legislativo, oltre ad attuare la sentenza n. 307/1990 della Corte costituzionale in materia risarcibilità dei danni da trattamenti sanitari obbligatori, appare teso anche a predisporre una tutela indennitaria in favore di soggetti che abbiano riportato comunque menomazioni permanenti dell'integrità fisica in conseguenza di un trattamento sanitario «rischioso». La nozione di rischio del trattamento terapeutico, rischio non riconducibile, o comunque difficilmente riconducibile a responsabilità (anche oggettive) di singoli e talvolta del tutto ineliminabile allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è esplicitamente posto dalla relazione al citato disegno di legge quale fondamento dell'intervento indennitario dello Stato al di fuori delle ipotesi di trattamenti imposti.

In altri termini la scelta del legislatore, desumibile dai lavori preparatori e comunque rispecchiata dal testo della norma ai commi 2 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 210/1992, appare essere stata quella di intervenire, si ripete, in accordo con il dettato degli artt. 2 e 38 della Costituzione, con la previsione di una speciale prestazione

assistenziale, nei casi di danni derivati al singolo da una terapia, o comunque da un trattamento diretto alla protezione della salute, ma fonte di pericoli per il bene stesso che esso è diretto a proteggere, rischi preventivamente in astratto, in quanto statisticamente rilevati, ma imprevedibili quanto al loro concreto verificarsi. Ciò al fine di garantire il diritto alla salute, gravemente pregiudicato dal realizzarsi del rischio, in ipotesi in cui difficilmente un'efficace tutela può essere assicurata dagli ordinari strumenti civilistici di risarcimento del danno.

Del tutto corrispondente alla *ratio legis* è quindi la previsione del diritto all'indennizzo nei confronti degli emotrasi che abbiano contratto, a seguito del trattamento sanitario, il virus dell'HIV, o abbiano subito danni irreversibili da epatite posttrasfusionali, senza alcuna limitazione in ordine alla obbligatorietà, e neppure alla necessità della trasfusione, trattandosi di trattamento sanitario fonte di rischi assai gravi per la salute (in ragione della severità delle patologie considerate), rischi in larga parte «anonimi», quanto alla loro riconducibilità a responsabilità di terzi, e in certa misura ineliminabili.

Ma una situazione del tutto analoga sembra essere, secondo la decidente, quella dei soggetti, come la ricorrente, vaccinati contro la poliomielite, quando la vaccinazione era ancora facoltativa. Anche in tale ipotesi, infatti, il danno (assai grave, anche in tal caso per la natura invalidante della malattia, ed irreversibile) segue ad un trattamento sanitario astrattamente rischioso, seppure praticato, già all'epoca, sotto il controllo dello Stato e presso strutture pubbliche. Anche in questa ipotesi, inoltre, il pericolo di danno è solo statisticamente rilevabile, ma in concreto imprevedibile, ed il pregiudizio subito difficilmente riparabile secondo «logiche puramente risarcitorie» (cfr. relazione al disegno di legge n. 4964 già citato). Anzi, nel caso di specie, l'accettazione del trattamento sanitario è diretta anche a soddisfare un interesse più marcatamente collettivo, quale quello alla protezione delle epidemie, interesse la cui rilevanza è testimoniata dalla previsione dell'art. 3 della legge n. 695/1959 (che rendeva necessario, anche se non obbligatorio, l'attestato di vaccinazione per l'accesso alle comunità di bambini), ed induttivamente desumibile dalla successiva previsione della vaccinazione come obbligatoria.

Ne segue, a parere della decidente, che la situazione di coloro che abbiano subito menomazioni permanenti dell'integrità fisica da poliomielite a seguito di vaccinazione antipolio praticata dopo il 1959, ma prima del 1966 (al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 1, della legge n. 210/1992), non appare, tenuto conto dei limiti propri del sindacato di questo giudice, significativamente diversa da quella di chi abbia contratto il virus HIV in conseguenza di emotrasi, o abbia subito esiti irreversibili di epatite posttrasfusionale, per cui non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 210/1992, per contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo per chi abbia subito menomazioni permanenti dell'integrità fisica in ragione di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria (e non necessaria per motivi di lavoro o di ufficio o per accedere ad uno Stato estero).

Ma anche sotto un altro profilo deve dubitarsi della ragionevolezza del disposto dell'art. 1 della legge citata.

La norma, infatti, ha previsto, al comma 4 il riconoscimento dell'indennizzo anche in favore di coloro che «per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie», riportandone menomazioni permanenti dell'integrità fisica.

Il legislatore ha, quindi, espressamente previsto una tutela a fronte di trattamenti vaccinali non obbligatori, tuttavia limitandola alle ipotesi di necessità del trattamento stesso. Ora, indipendentemente da ogni questione in ordine alla ragionevolezza di questa limitazione in confronto con la più ampia previsione di cui al 2 e 3 comma in tema di conseguenza irreversibili di emotrasi, deve osservarsi come la necessità del trattamento viene ritenuta dalla legge rilevante sempre che sussista il fine o il motivo normativamente previsti, senza tuttavia che gli interessi, alla base di tali finalità, siano in alcun modo tra comparabili. Così l'indennizzo è riconosciuto, non solo quando la vaccinazione si sia resa necessaria in rapporto allo svolgimento dell'attività di lavoro o di ufficio del soggetto leso (interessi primari della persona e della collettività, anche alla luce della gerarchia costituzionale dei valori), ma anche in ogni caso in cui il trattamento sia richiesto per accedere ad uno Stato estero, indipendentemente dalle ragioni e dalla necessità, non della vaccinazione, ma dell'accesso.

Ora, a parere della decidente, la situazione dei soggetti vaccinati contro la polio dopo l'entrata in vigore della legge n. 695 del 1959 (cui, si ripete, per l'accesso ad ogni collettività di bambini era richiesta o la sottoposizione al trattamento vaccinale o un'espressa dichiarazione dell'esercente la potestà di diniego dell'accettazione del trattamento) era appunto quella di soggetti non obbligati, ma necessitati alla vaccinazione, per la tutela della loro salute e di quella altrui, in rapporto all'elevato rischio di contagio in età prescolare e scolare, come reso manifesto dalla previsione dell'art. 3 della legge n. 695/1959, che richiedeva un'esplicita assunzione di responsabilità dei genitori per l'esclusione dal trattamento. E l'attività in relazione al cui svolgimento il trattamento vaccinale si rendeva (non obbligatorio), ma necessario non può non ritenersi rilevante sul piano della cura e della formazione della persona, anche alla luce del disposto dell'art. 31, secondo comma della Costituzione.

Ne segue che la situazione dei soggetti sopra indicati non appare manifestamente incomparabile con quella di coloro cui la vaccinazione sia necessaria per motivi di lavoro o di ufficio.

Inoltre la previsione dell'indennizzo in favore di chi abbia subito menomazioni permanenti dell'integrità fisica a seguito di vaccinazione necessaria per accedere ad uno Stato estero, senza alcuna limitazione, sembra alla decidente ragionevolmente incompatibile con l'esclusione dello stesso diritto in favore di chi si sia pure volontariamente, sottoposto allo stesso trattamento, nei casi in cui esso sia altrimenti necessario, non potendosi ravvisare di per sé nella finalità di raggiungere uno stato estero un interesse tanto rilevante (sul piano dei valori costituzionali) da giustificare la limitazione a quei soli casi del diritto all'indennizzo.

A parere di questo pretore, quindi, anche sotto tale profilo deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui limita il diritto all'indennizzo da vaccinazioni non obbligatorie ai soli casi di necessità del trattamento per motivi di lavoro, ufficio o per l'accesso ad uno Stato estero, per contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione in rapporto agli artt. 2 e 38 della Costituzione.

3. — È invece manifestamente infondata, secondo la decidente, la questione, prospettata dalla difesa attrice, di illegittimità costituzionale dell'art. 2, della legge n. 210/1992, in ragione della (allegata) arbitrarietà del criterio prescelto dal legislatore per la determinazione dell'indennizzo.

In proposito osserva la decidente come la valutazione della censura così mossa non possa prescindere dalla qualificazione che si è inteso dare alla prestazione *de qua* nei casi di trattamenti sanitari non obbligatori, in accordo con Corte cost. n. 118/1996: quella cioè di prestazione assistenziale discrezionalmente disposta dal legislatore, in accordo con gli artt. 2 e 38 della Costituzione.

Ed invero, per soddisfare già *prima facie* il principio di ragionevolezza come coerenza della previsione normativa rispetto al suo fine, è sufficiente che una prestazione di tale natura non sia di importo irrisorio o meramente simbolico, ed il meccanismo della sua determinazione consenta di tener conto della diversa gravità delle menomazioni conseguenti al trattamento sanitario non obbligatorio, non essendo evidentemente costituzionalmente necessaria l'adozione di criteri di quantificazione assimilabili a quelli utilizzati per il risarcimento del danno alla persona, data la profonda diversità di *ratio* di tale ipotesi rispetto a quella di specie.

Ora il criterio adottato dal legislatore appare, quanto all'effettiva determinazione delle somme riconosciute, idoneo a tali esigenze, per cui la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Tutto ciò premesso deve sospendersi il giudizio e disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, come sopra esposta al punto 2 dell'ordinanza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in rapporto agli artt. 2 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge n. 210/1992 nella parte in cui esclude dall'indennizzo per menomazioni permanenti dell'integrità fisica coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non-obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge n. 695/1959, al di fuori dei casi previsti dal comma 4 dell'art. 1, della legge n. 210/1992;

Dispone la sospensione del giudizio;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione;

Dispone che la presente ordinanza, comunicata alle parti in udienza, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Massa, addì 10 ottobre 1996

Il pretore: TARQUINI

N. 1295

*Ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal tribunale di Marsala
nel procedimento penale a carico di Cusenza Mariano*

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla polizia giudiziaria all'uopo delegata dal pubblico ministero - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati posta l'inclusione tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione dell'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 60/1995.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con decreto del g.i.p. in data 17 maggio 1996, Cusenza Mariano è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 323, primo comma, c.p.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato, la difesa, in esito all'esposizione delle proprie richieste di prova, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato contestato, rilevando che nella specie unico atto interruttivo del termine previsto dall'art. 157 c.p. risulterebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio emessa dal p.m. in data 20 marzo 1996, e, pertanto, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge; ha osservato, altresì, che non può a tal fine rilevare l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla p.g., all'uopo delegata dal p.m., in quanto, seppur emesso entro il termine di prescrizione (10 novembre 1995), si tratta di atto non previsto dall'art. 160 c.p.

Ciò posto, la dedotta questione è pregiudiziale, poiché la decisione sulla natura interruttiva dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio delegato nella specie è determinante ai fini della eventuale declaratoria di estinzione del reato in esame.

Si rileva, infatti, che l'art. 160 c.p. prevede espressamente, tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, il solo «invito a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio», mentre non vi ricomprende l'invito a presentarsi alla p.g., pur quando essa abbia, come nel caso in esame, operato su delega del p.m.

Tale omissione non è sorretta da alcuna giustificazione razionale, ove si consideri che la polizia giudiziaria, quando procede a norma dell'art. 370 c.p.p., quale organo delegato, è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni che regolano l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 375 c.p.p.), nonché quelle relative all'interrogatorio stesso diretto dal p.m., ivi comprese quelle che impongono la contestazione degli elementi esistenti a carico dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova.

Inoltre, è certo che ciò che rileva ai fini interruttivi della prescrizione è che esista un atto, tra quelli elencati nell'art. 160 c.p. che esprima la volontà dell'organo giudiziario di perseguire l'illecito e denoti la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato: e non vi è dubbio che tale condizione si realizzi pienamente anche nell'ipotesi di delega conferita alla p.g., essendo comunque immediatamente riferibile all'ufficio del p.m. la conseguente attività delegata (invito a presentarsi ed eventuale interrogatorio delegato).

Ciò comporta, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un'irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si trovano nella medesima posizione: infatti, a fronte di atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorità (p.m.) l'effetto interruttivo conseguirebbe soltanto nell'ipotesi di invito a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio, e non anche nel caso di invito emesso dalla p.g. delegata.

Né, a giudizio di questo collegio, l'efficacia interruttiva dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla p.g. può implicitamente trarsi dal contesto dell'art. 160 c.p., e specificamente dalla espressa indicazione, in tale norma, dell'analogo atto emesso dal p.m.: e ciò, anche alla luce della pronuncia n. 60 del 20 febbraio 1995, con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimità dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevede, ricorrendone le condizioni, la lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del p.m., ha sostanzialmente escluso la possibilità di ritenere implicitamente ricompresi tra gli atti del p.m. anche quelli compiuti dalla p.g. su sua delega.

Alla luce delle su esposte argomentazioni la questione di costituzionalità dell'art. 160 c.p. non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del c.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Marsala, addì 23 settembre 1996

Il presidente: GULLOTTA

96C1797

N. 1296

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di Torino
sul ricorso proposto da Gallian Claudio ed altri contro l'I.N.P.D.A.I.*

Previdenza e assistenza sociale - Dirigenti aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Beneficio del raddoppio dei massimali contributivi annui del quinquennio 1983-1987 - Applicabilità soltanto ai dirigenti collocati in pensione successivamente al 1° gennaio 1988 e non anche a quelli andati in pensione nel corso dei cinque anni considerati - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale - Riproposizione della stessa questione, già dichiarata inammissibile con sentenza n. 57/1993, per inosservanza del monito al legislatore contenuto in detta pronuncia.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia n. 6293/1996 promossa da: Gallian Claudio, Menna Antonio, Dalponte Roberto contro l'I.N.P.D.A.I.; solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 86/1988, così come convertito dalla legge n. 160/1988, sulla base delle seguenti considerazioni.

Con unico ricorso depositato il 3 luglio 1991, i ricorrenti indicati in epigrafe si costituivano in giudizio chiedendo l'adeguamento delle pensioni in atto godute a carico dell'I.N.P.D.A.I. Il pretore in data 12 maggio 1992 sollevava eccezione di costituzionalità della norma più sopra indicata, emanando l'ordinanza che viene qui di seguito integralmente riportata.

Con ricorso regolarmente depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 3 luglio 1991, si costituivano in giudizio sedici ricorrenti fra i quali i tre indicati in epigrafe, tutti ex dirigenti industriali ed attualmente pensionati presso l'INPDAI, citando quest'ultimo Istituto ed osservando: di essere tutti andati in pensione anteriormente al gennaio 1988; che il regime delle pensioni dei dirigenti INPDAI era ed è sottoposto «all'iniquo regime del tetto pensionistico», che avrebbe determinato in capo ai ricorrenti un notevole divario tra il trattamento effettivamente retribuito a titolo pensionistico e quello che sarebbe spettato in percentuale rispetto alla retribuzione media effettiva degli ultimi cinque anni; che l'art. 3 della legge n. 160/1988 (nella parte in cui prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 967/53 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali dovesse considerarsi disposta, in coerenza con l'art. 21, comma 6 della legge n. 67/1988, entro un limite massimo di contribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987), doveva ritenersi esteso, in conformità con i principi costituzionali, anche ai dirigenti già pensionati alla data del 1° gennaio 1988; che quindi, ed in sostanza, del raddoppio del tetto pensionistico avrebbero dovuto godere anche i ricorrenti tutti; che in ogni caso una diversa interpretazione della normativa *de qua* avrebbe implicato un problema di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento fra i dirigenti andati in pensione prima e quelli andati in pensione dopo il 31 dicembre 1987.

Si costituiva in giudizio l'INPDAl, osservando di aver ottemperato alla normativa vigente, da un lato non potendosi certo applicare a coloro che erano andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 la legge n. 160/1988 nella parte in cui convertiva con modifiche il decreto-legge n. 422/1988, e dall'altro lato che in ogni caso nessun risvolto di eventuale incostituzionalità poteva ravvisarsi in tale normativa, sia perché le situazioni concrete poste a raffronto non potevano considerarsi identiche, sia perché la Corte costituzionale aveva sempre riconosciuto la legittimità di un graduale riconoscimento di miglioramenti pensionistici a coloro che di mano in mano raggiungevano il diritto al trattamento di quiescenza, sia infine perché la normativa, che in ipotesi avrebbe realizzato la lamentata disparità di trattamento, era un decreto ministeriale e quindi un atto amministrativo insuscettibile di essere portato al giudizio della Corte.

La controversia veniva istruita in alcune udienze comprese fra il 18 dicembre 1991 e il 2 aprile 1992.

In quest'ultima udienza il pretore decideva la lite nei confronti di tredici ricorrenti; nei confronti dei residui tre ricorrenti (i sigg.ri Menna Antonio, Gallian Claudio e Dalponte Roberto) il pretore, con separato provvedimento, disponeva la prosecuzione dell'istruttoria per sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

1. — Il decreto-legge n. 86/1988, così come convertito e modificato dalla legge n. 160/1988, prevede all'art. 2-bis una consistente rivalutazione del tetto retributivo al quale commisurare la contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1988, ovviamente solo in favore di coloro che vadano in pensione dopo tale data. Lo stesso articolo prevede inoltre che, sempre e solo per coloro che vadano in pensione a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 siano prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAl in vigore nel suddetto quinquennio, secondo modalità applicative da stabilirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro; e poiché con successivo decreto n. 422/1988 il Ministro del lavoro (in attuazione della disposizione di legge) ha stabilito che le retribuzioni annue imponibili relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 siano computate (sempre e solo per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987) rispetto ad un tetto retributivo sostanzialmente pari al doppio di quello stabilito durante il quinquennio, ci troviamo oggi di fronte alla situazione che segue, con riferimento ai tetti pensionistici INPDAl, e a prescindere dalle correzioni *pro-tempore* effettuate con norme di tipo perequativo:

1) coloro che sono andati in pensione in data successiva al 31 dicembre 1987 vedono calcolati la pensione, con riferimento al quinquennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro: a) sulla base del nuovo elevato tetto pensionistico per tutte le retribuzioni afferenti al periodo successivo al 1° gennaio 1988; b) ed in misura invece corrispondente al doppio del tetto pensionistico *pro-tempore* vigente, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1988 (e sempre che, naturalmente, vi fosse «capienza retributiva» sufficiente per arrivare al doppio del tetto retributivo in allora stabilito);

2) coloro che invece sono andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1988 continuano a godere di una pensione commisurata al tetto retributivo (e quindi contributivo) previsto anteriormente alla legge n. 160/1988, pur con le successive perequazioni; queste ultime comunque insufficienti a ad arrivare al sostanziale «raddoppio» della base contributiva di riferimento (e sempre compatibilmente con la retribuzione a suo tempo percepita).

Esclusa la possibilità di interpretare la legge n. 160/1988 nel senso prospetto in via principale dai ricorrenti, secondo i quali — tesi francamente ardita — la norma può direttamente applicarsi anche a coloro che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 (ma si è visto che l'inequivoca espressione letterale della norma impedisce in radice una simile interpretazione), resta da valutare l'eccezione di incostituzionalità sollevata in subordine dai ricorrenti stessi.

Il pretore ha rigettato l'eccezione per manifesta infondatezza nei confronti dei tredici ricorrenti che erano andati in pensione non solo anteriormente al 1° gennaio 1988, ma altresì anteriormente al quinquennio antecedente a tale data, e cioè in sostanza, prima del 1° gennaio 1983; per costoro, infatti, la contribuzione di riferimento per il calcolo della pensione non veniva mai a cadere nel quinquennio per il quale la legge n. 160/1988 aveva previsto *ex post* il raddoppio del tetto retributivo e contributivo. Si poneva dunque per costoro il solo generico problema connesso alla eventuale disparità di trattamento fra i diversi benefici pensionistici per chi si trovi ad andare in pensione in tempi diversi; ma in proposito la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che non sono fondate le questioni sollevate con riferimento alla definizione delle sfere temporali di applicazione della disciplina dell'aumento o della indicizzazione del tetto pensionistico, rilevando che si tratta di scelte discrezionali del legislatore, che trovano un unico limite nel ragionevole uso della discrezionalità legislativa, limite che non può ritenersi violato ove i trattamenti, non ricompresi in una data disciplina per ragioni temporali, restino tuttavia assoggettati ad altro sistema perequativo, anche se meno utile (v. sentenza n. 163/1986). Ancor più recentemente la Corte,

con la sentenza n. 440/1991, ha ribadito che «sono affidati alla discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale e le variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione per tutti i lavoratori della pensione minima cui è finalizzato il lavoro prestato... (rientrando) nella discrezionalità del legislatore, la fissazione della data di entrata in vigore della legge emanata, essendo peraltro connaturale alla genericità delle legge la demarcazione temporale». In quest'ottica, dunque, il pretore ha ritenuto che i ricorrenti (nei cui confronti la causa è stata decisa e le cui pensioni erano state pacificamente perequate successivamente all'inizio delle prime prestazioni previdenziali godute) non potessero lamentarsi per il fatto che una legge successiva avesse rafforzato la tutela previdenziale solo di coloro che erano andati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1988, rientrando tale differenziazione nei limiti di una legittima discrezionalità operata dal legislatore, ed altresì nei limiti di ragionevolezza posti dai dettami costituzionali richiamati dalla Corte.

2. — Per i tre ricorrenti Menna, Gallian e Dalponte la questione può essere posta in maniera sensibilmente diversa, poiché costoro sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988, ma dopo il 1° gennaio 1983. Per essi si verifica una situazione che, a parere, del pretore, richiede una pronuncia della Corte, poiché nei casi di cui trattasi emerge indiscutibile una disparità di trattamento (che sia poi ragionevole o no costituirà oggetto della pronuncia della Corte) in relazione alle contribuzioni afferenti al quinquennio 1983-1987, poiché esse, per identici periodi, a parità di tetto retributivo e a parità di corrispondenti versamenti previdenziali, incidono sul calcolo della base pensionistica in misura difforme fra chi è andato in pensione prima e dopo il 1° gennaio 1988. A scopo esemplificativo, e per chiarire in termini qualitativi la questione così come prospettata da questo giudice, si può analizzare il caso di chi è andato in pensione il 1° gennaio 1989, a fronte di chi è andato in pensione il 1° gennaio 1987; i tre anni contributivi comuni (e cioè ricompresi nella base quinquennale di riferimento), e precisamente gli anni 1984, 1985 e 1986, per i quali sia il tetto retributivo sia i versamenti contributivi erano identici, sono venuti invece a «pesare» in maniera diversa nelle due posizioni, solo in funzione della data del pensionamento. E mentre questo giudice non dubita che, anche alla luce delle citate decisioni della Corte, sia ricompresa nel limite di ragionevole discrezionalità la decisione del legislatore di aumentare il tetto soltanto a decorrere da una certa data, e anche di «rivalutare» i contributi di un solo quinquennio (e non anche di quelli degli anni precedenti), viceversa più problematica appare la decisione di consentire di computare sino al doppio (e sempre che la retribuzione in allora lo consentisse) i contributi del quinquennio 1983-1987, ma solo per chi è andato in pensione dopo il 1° gennaio 1988. La Corte ha infatti affermato con la sentenza n. 1/1991 — nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 379/1987 nella parte in cui non dispone in favore dei dirigenti statali collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la liquidazione della pensione — che il legislatore non ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli secondo i canoni di razionalità e ragionevolezza nel momento in cui ha diviso «... nettamente i dirigenti pensionati in due gruppi, nonostante che essi appartenessero alla stessa categoria ed avessero svolto identico lavoro, concedendo agli uni la riliquidazione della pensione nei suddetti termini ed agli altri la mera perequazione». In sostanza nel caso di specie si è in presenza di una diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno parzialmente) da un diverso valore dato alla identica contribuzione e relativa agli stessi periodi. Certo è possibile sostenere che la fattispecie presa in considerazione dalla sentenza n. 1/1991 attiene ad una categoria particolarmente omogenea anche sotto il profilo retributivo quale quella dei dipendenti statali, omogeneità probabilmente non riscontrabile nella categoria dei dirigenti privati, le cui retribuzioni sono distribuite su un ventaglio molto ampio, ancorché unificato nell'ottica contributiva. Ma una valutazione di tale aspetto sembra al pretore che sia opportuno venga demandata alla Corte, non appearing la questione «manifestamente infondata».

Più specificamente questo giudice prospetta la possibilità che la Corte incida sulla dizione del comma n. 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 86/1988, così come modificato dalla legge di conversione n. 160/1988; nel senso di eliminare l'inciso «Con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988»; tale eliminazione non farebbe venir meno la decorrenza dal 1° gennaio 1988 del nuovo tetto retributivo, né amplierebbe l'intervallo quinquennale (1983-1987) nel quale le retribuzioni annue possono venire prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAl in vigore nel suddetto quinquennio; l'eliminazione dell'inciso consentirebbe quindi solo a coloro che siano andati in pensione in un momento ricompreso in tale quinquennio, di poter godere anch'essi di un (eventuale) raddoppio dei massimali annui di retribuzione, per gli anni di tale quinquennio utili ai fini del calcolo della retribuzione cui commisurare la base pensionistica, nell'ambito delle individuali ultime 260 settimane di contribuzione; e poiché i tre ricorrenti *de quibus*, come riconosciuto dall'INPDAl, avevano goduto a suo tempo di una retribuzione che sarebbe «capiente» sotto il profilo del raddoppio della base contributiva, dall'eventuale accoglimento della eccezione essi ricaverebbero un aumento pensionistico più rilevante di quello determinato dalla sola perequazione; di qui la rilevanza della questione.

In tal modo viene anche superata la formale eccezione sollevata dall'Ente convenuto, che ritiene non deducibile davanti alla Corte il decreto ministeriale n. 422/1988, che ha appunto stabilito, in ottemperanza alla normativa citata, che le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1987 siano computate «... secondo le percentuali di commisurazione indicate nella tabella di cui al comma 3, per una quota eccedente il limite massimo di retribuzione lorda in vigore nei singoli periodi, entro un importo non superiore al doppio del limite stesso». La norma di cui viene prospettata l'eventuale modifica ad opera della Corte, infatti, non è quella di natura regolarmente più sopra citata, ma l'art. 3 del decreto-legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988, poiché è tale disposizione che limita i meccanismi rivalutativi attinenti al quinquennio 1983-1987, solo in favore di coloro che siano andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988.

La Corte dichiarava inammissibile la questione di costituzionalità con la sua sentenza n. 57/1993, osservando, in chiusura del provvedimento: «Compete viceversa al legislatore un intervento di razionalizzazione complessiva, volto a ripristinare la legittimità costituzionale del tessuto normativo, intervento che non appare ulteriormente dilazionabile: la questione non potrà infatti non essere riconsiderata, anche sotto profili diversi, ove non si provveda ad armonizzare e non già a segmentare nel tempo la linea diagrammatica che segna l'andamento dei trattamenti pensionistici in argomento».

Nessuna delle parti riassumeva la controversia dopo la pronuncia della Corte. I ricorrenti provvedevano invece, trascorsi circa tre anni dalla decisione, ad instaurare un nuovo procedimento contenzioso (anche per sottrarsi all'eccezione di estinzione per non aver riassunto il precedente processo nel termine di sei mesi), chiedendo al giudice di sollevare nuovamente la questione di costituzionalità in precedenza già prospettata, richiamandosi all'esplicito «monito» leggibile nell'ultimo capoverso della decisione della Corte.

In tale situazione ritiene il pretore di non potersi sottrarre all'onere di prospettare nuovamente la stessa questione di costituzionalità già in precedenza sollevata, tenuto conto del fatto che negli ultimi tre anni il legislatore non ha provveduto ad alcuna armonizzazione che potesse in qualche modo venire incontro alle esigenze prospettate dai ricorrenti quali pensionati dell'I.N.P.D.A.I.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 86/1988, così come convertito dalla legge n. 160/1988, nella parte in cui limita il raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983-1987 solo nei confronti di coloro che sono andati in pensione «... con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Si ordina alla cancelleria la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale, disponendone la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si sospende il processo.

Torino, addì 7 ottobre 1996

Il pretore: GRASSI

N. 1297

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1996) dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Papa Antonio ed altra e comune di Cervino

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge costituzionale n. 87/1953, nella causa civile iscritta al n. 2242 del r.g.a.c. dell'anno 1988, riservata in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 1996, ed avente ad oggetto: risarcimento danni a seguito di espropriazione illegittima, tra Papa Antonio e De Rosa Maria Carmina, elettivamente domiciliati in Arienzo (Caserta) alla via S. Andrea n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenza Memola che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione, attori e comune di Cervino, in persona del sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato insieme con l'avv. Gabriele Casertano che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta, in S. Maria C.V. alla via Latina n. 15, presso lo studio dell'avv. Elio Sticco, convenuto.

CONCLUSIONI

All'udienza del 30 novembre 1993 il procuratore dell'attore concludeva domandando l'accoglimento della domanda introdotta, con vittoria delle spese di giudizio. Il procuratore del convenuto si riportava innanzitutto alle proprie precedenti difese e domandava la rinnovazione della CTU. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda così come formulata e per l'accoglimento delle proprie eccezioni e richieste. Chiedeva, infine, il favore delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato il 6 maggio 1988, Papa Antonio e De Rosa Maria Carmina convenivano in giudizio il comune di Cervino. Esponevano gli attori di avere subito ad opera del convenuto, in data 3 luglio 1984 (decreto n. 2291/1984), la parziale occupazione di un loro fondo sito in Cervino alla via Risorgimento, riportato in catasto alla partita 2793, foglio 6, particella 103, esteso per complessive are 11,94.

L'occupante aveva disposto nel gennaio del 1988 il pagamento di un indennizzo di complessive L. 2.352.000, che gli istanti qualificavano «irrisorio». Chiedevano pertanto che il tribunale determinasse l'esatto importo loro dovuto, comprensivo di interessi rivalutazione e danni ulteriori, e condannasse il comune di Cervino a liquidarlo.

Si costituiva il convenuto affermando l'inaammissibilità della domanda attorea poiché gli istanti hanno ricevuto il pagamento della [sola] indennità provvisoria dovuta, e la stessa, proprio perché provvisoria, è inidonea a produrre la lesione di un diritto soggettivo. Non è sorta pertanto in favore degli attori, a seguito delle vicende descritte, alcuna pretesa soggettiva tutelabile innanzi al giudice ordinario. Con riguardo alla domanda di danni, si sosteneva che essa avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, poiché i termini dell'occupazione legittima (quinquennale a far data dal 3 luglio 1984) non erano ancora scaduti, e non si era pertanto realizzato alcun comportamento illecito della pubblica amministrazione.

Prodotta dalle parti documentazione varia, dopo breve istruttoria, il 5 marzo 1991 la causa era rimessa al collegio che, decidendo con sentenza non definitiva sulle contestazioni preliminari, dichiarava ammissibili le azioni proposte e rimetteva le parti innanzi all'istruttore.

Completata l'esibizione documentale, espletata la consulenza tecnica richiesta dall'attore, precisate dalle parti le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa era rimessa al collegio che all'udienza del 6 febbraio 1996 si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare il merito della presente controversia, il tribunale reputa di dover analizzare una problematica preliminare. In virtù della modifica apportata dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), — norma entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 come previsto dall'art. 244, e pertanto prima della decisione di questo giudizio — infatti, è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 333/1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 359/1992 anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive.

Come è noto, l'art. 5-*bis* cit. nel testo previgente disponeva, tra l'altro (comma n. 1), che fino all'approvazione di una «organica disciplina per tutte le espropriazioni» preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13, terzo comma, della legge n. 2892 del 1895, sostituendosi in ogni caso al parametro dei fitti coacervati dell'ultimo decennio quello del reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e seguenti del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917 (in sostanza l'importo dell'indennità si calcola operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni), e riducendosi poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati a seguito della sentenza n. 283/1993 della Corte costituzionale).

Il sesto comma dell'articolo citato escludeva dall'applicazione dei criteri indennitari sopra indicati solo i casi in cui l'indennità fosse stata accettata dalle parti o fosse divenuta non impugnabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 333/1992 (in pratica all'8 agosto 1992).

L'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 ha sostituito integralmente tale ultimo comma, dettando: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di conversione del presente decreto».

Che il risarcimento dei danni di cui al nuovo disposto normativo sia proprio quello relativo alla perdita della proprietà nell'ipotesi di c.d. «occupazione acquisitiva» (o «accessione invertita») non sembra seriamente contestabile, tenuto conto dell'abbinamento operato nella previsione legislativa — in forma disgiuntiva come congiuntiva (e/o) — all'indennità di espropriazione, e considerato che, nella materia *de qua*, il solo altro risarcimento ipotizzabile è quello da occupazione temporanea illegittima, per la determinazione del quale non appare proponibile il ricorso ai criteri determinativi sopra menzionati (in cui uno dei valori da mediare è dato dal valore c.d. «pieno», o venale, del suolo). Sembra evidente, dunque, l'intenzione del legislatore che, sollecitato presumibilmente dalla necessità di rispondere alle ricorrenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto di equiparare del tutto, sul piano patrimoniale, alle conseguenze derivanti dalle espropriazioni legittime, quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di «fatto», poste in essere dalla pubblica amministrazione o dai soggetti per conto della stessa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di giudicato.

Prescindendo da ogni considerazione, non rilevante nella fattispecie, in ordine ai dubbi di applicabilità intertemporale (nel periodo compreso tra l'8 agosto 1992 e il 1° gennaio 1996) dell'ultima disposizione, è certo che essendo ancora controverso nella vertenza in esame, tra l'altro, l'importo del risarcimento dovuto; agli attori in conseguenza della subita «occupazione acquisitiva» (la cui verifica è, peraltro, pacifica, controvertendosi solo in ordine alla risalenza della stessa, se alla scadenza del quinquennio o del successivo biennio di una assunta proroga legale dell'occupazione di urgenza), non si è ancora formato un «giudicato» in ordine all'«entità» di tale spettanza e, pertanto, occorre applicare necessariamente il *ius superveniens* innanzi esaminato per calcolare l'importo dell'indennità dovuta (che è la principale questione sostanziale dibattuta tra le parti).

Tanto premesso, osserva il tribunale che la parificazione operata dalla norma in esame tra le conseguenze patrimoniali delle ablazioni lecite e di quelle illecite, si risolve in una apparentemente irrazionale e non adeguatamente giustificata attenuazione, se non elusione, del principio di legalità delle espropriazioni. Questo, infatti, è stato posto dal legislatore a garanzia del diritto di proprietà privata che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione e della Corte costituzionale, può essere sì sacrificato (previo indennizzo) per corrispondere alle preminenti esigenze della collettività, tenuto anche conto della funzione sociale costituzionalmente attribuita al diritto dominicale, ma (soltanto) nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle rigorose forme dei procedimenti amministrativi finalizzati alla espropriazione.

I seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, si pongono perciò in ordine ad un duplice profilo:

1) per l'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altre categorie di soggetti passivi di atti illeciti, che la norma in esame introduce a danno dei titolari dei diritti di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla pubblica amministrazione (o da chi, per essa, si sia avvalso dell'istituto dell'occupazione acquisitiva), in quanto nei confronti ed a discapito dei predetti la norma di cui all'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995, prevede una vistosa deroga ad uno dei principi basilari dell'ordinamento civilistico, ai termini del quale chi abbia, per effetto della violazione della fondamentale regola di convivenza sociale del *neminem laedere*, subito un danno (ossia una decurtazione del proprio patrimonio) ha diritto all'integrale ricostituzione dello stesso a carico dell'autore dell'illecito, soggetto pubblico o privato che sia (art. 2043 c.c.);

2) per l'irrazionale, ingiustificata e totale parificazione agli effetti patrimoniali, delle conseguenze delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole legali che le disciplinano e di quelle ablazioni «di fatto», che si verificano in conseguenza di un'attività materiale svolta dalla pubblica amministrazione non prestando osservanza alle regole medesime.

Tale parificazione non può trovare adeguata giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che sembrano aver indotto il legislatore ad introdurre la censurata disposizione, essendo altri i mezzi e le regole preordinate al corretto prelievo finanziario (v. artt. 23 e 53 della Costituzione), che il tribunale non reputa possa essere correttamente realizzato attraverso un risparmio di spesa realizzato fornendo un sostanziale avallo legale all'illecito posto in essere dalla pubblica amministrazione. Questo infatti sembra essere l'effetto dell'operata eliminazione di ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole per l'espropriante in dipendenza della mancata osservanza del corretto procedimento espropriativo, con il conseguente venir meno della principale remora al compimento di atti illegittimi.

Né, considerando le due diverse situazioni di ablazioni lecite ed illecite dal punto di vista dei soggetti passivi, può ritenersi la sostanziale equivalenza. Se è vero, infatti, che il sacrificio in termini di diritti dominicali può risultare materialmente identico (risolvendosi comunque nella perdita definitiva della proprietà del bene), deve però osservarsi che non sono affatto uguali le situazioni giuridiche in cui vengono a trovarsi le due indicate categorie di soggetti, in primo luogo in ordine agli strumenti di tutela delle proprie pretese giuridiche che gli stessi possono attivare. Solo chi rimanga vittima di un procedimento occupativo-espropriativo che si svolga nel rispetto delle regole legali, infatti, ha:

1) la possibilità di controllare l'iter del procedimento ablatorio e, se del caso, di intervenire nel corso dello stesso quale portatore (quanto meno) di interessi legittimi correlati al compimento dei vari atti procedurali, potendo anche domandare tutela nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali;

2) il diritto a godere del più favorevole regime della prescrizione estintiva, in quanto il suo diritto alla indennità si estingue nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 del codice civile, mentre nel caso di c.d. «accessione invertita» conseguente ad illecita occupazione, il termine prescrizione applicabile al diritto di risarcimento dei danni è quello quinquennale di cui all'art. 2947 cit. cod. civ.

Un'ulteriore considerazione sembra al Collegio meritevole di essere proposta.

Ora che la pubblica amministrazione — per effetto di quanto disposto dalla norma censurata — ha la possibilità di acquisire la proprietà dei suoli che le occorrono per la realizzazione delle opere di interesse pubblico semplicemente agendo per le c.d. «vie di fatto», o comunque eludendo la disciplina procedimentale predisposta dal legislatore per il conseguimento del risultato, e quando agisca in tal senso si vede pure riconoscere una più favorevole disciplina delle obbligazioni contratte nei confronti del soggetto passivo vittima del suo operare, è agevole ipotizzare che la pubblica amministrazione preferirà da ora in poi non seguire (mai) più le regole legali del procedimento ablatorio, realizzandosi in tal modo la sostanziale abrogazione, anche questa «di fatto», delle stesse.

Conseguenziali alle suesposte riflessioni si pongono i forti dubbi di legittimità della norma in esame anche in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, considerato che l'operata equiparazione agli effetti patrimoniali vanifica del tutto o in gran parte il principio di legalità delle espropriazioni, posto a presidio della proprietà privata. Ciò perché ora la pubblica amministrazione può acquisire il diritto dominicale contraendo, nei confronti degli ex titolari dello stesso, obbligazioni uguali ed anzi, come si è visto, meno gravose di quelle che avrebbe contratto nell'ipotesi (che dovrebbe considerarsi) «fisiologica» di osservanza della legge, pure nel caso «patologico» in cui essa violi il disposto normativo.

Evidente, dunque, è la conseguenza. Essendosi ormai liberata (sul piano pratico) la pubblica amministrazione dall'obbligo di osservare le norme del procedimento espropriativo (giacché, la relativa mancata osservanza viene ora a trovarsi, in *subiecta materia*, del tutto improduttiva di conseguenze sfavorevoli sul piano patrimoniale e, quindi, non efficacemente sanzionata), si è finito con il creare una vera e propria fattispecie di «espropriazione di fatto» che si affianca (sintomatico in tal senso è l'uso da parte del legislatore delle congiunzioni e/o che si rinviene nel sesto comma del riscritto art. 5-*bis* cit.) a quella rituale e legittima, quale via alternativa e sommaria ai fini dell'acquisizione della proprietà dei suoli occorrenti per la realizzazione di opere di pubblico interesse. E poiché tale forma di ablazione, solo genericamente ed indirettamente prevista dalla legge, può svolgersi al di fuori di ogni garanzia formale, il suesposto principio di legalità appare del tutto eluso dal nuovo dettato normativo.

Giova, a questo punto, precisare che il collegio non ignora che l'istituto dell'occupazione acquisitiva ha recentemente superato indenne il vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. sent. n. 188 del 17/23 maggio 1995). Ma la questione oggi si pone in termini diversi, rispetto a quelli a suo tempo rimessi a detta Corte (che pur ebbe a puntualizzare le più significative differenze, caratterizzate e giustificate, sul piano della legittimità costituzionale, anche e soprattutto dalle diverse conseguenze patrimoniali delle due forme di ablazione), considerato che all'epoca mancava un riconoscimento legislativo espresso, sia pure in forma indiretta, dell'occupazione acquisitiva e che le conseguenze patrimoniali dei due istituti erano nettamente diverse (ristoro parziale, in considerazione della funzione sociale della proprietà e delle garanzie di legge, nel caso dell'indennizzo espropriativo, e reintegrazione piena della decurtazione patrimoniale subita dal soggetto passivo, nel caso di risarcimento da illegittima acquisizione).

L'esame che si intende sottoporre alla Corte suddetta è, conclusivamente, duplice:

I) se sia costituzionalmente legittimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione e sotto i due profili sopra esposti, attribuire ai soggetti danneggiati dalle illegittime occupazioni acquisitive un ristoro patrimoniale decurtato (analogamente a quello che, in cospetto di diversi presupposti ed in presenza di specifiche garanzie di legge, viene attribuito ai soggetti legittimamente espropriati);

II) se, così come riformulato a seguito della modifica disposta con l'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995, l'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 333/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 359/1992, non abbia, sia pure implicitamente, introdotto, per effetto della parificazione come sopra operata, una forma anomala di espropriazione, del tutto svincolata dall'osservanza di garanzie procedurali e, quindi, in violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni esposte, ritenute pienamente soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge n. 87/1953, il collegio reputa necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per il giudizio di sua competenza ai termini degli artt. 134 e segg. della Cost.

P. Q. M.

Tribunale di S. Maria C.V., 1ª sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Papa Antonio e De Rosa Maria Carmina contro il comune di Cervino così provvede:

- 1) dispone la sospensione del presente giudizio;
- 2) ordina la immediata rimessione, a cura della cancelleria, degli atti di causa alla Corte costituzionale per i fini di cui in motivazione;
- 3) richiede alla cancelleria di notificare la presente ordinanza di rimessione sia alle parti costituite che al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in S. Maria C.V. il 15 febbraio 1996

Il presidente: DI NOSSE

Il giudice estensore: DI MARZIO

N. 1298

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 novembre 1996)
dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Reale Angelo e comune di Capua*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge 87/1953, nella causa civile iscritta al n. 2890 del r.g.a.c dell'anno 1989, avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 gennaio 1996, e pendente tra Reale Angelo, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Valerio Gaglione: attore, e comune di Capua (Caserta), in persona del sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Capua (Caserta), alla via Monte dei Pegni n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione: convenuto; I.A.C.P., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in sede, alla via Colombo, Caserta, convenuto-contumace.

CONCLUSIONI

All'udienza del 9 marzo 1993 il procuratore dell'attore concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e alle richieste tutte in essi formulate, domandando in ogni caso la migliore liquidazione possibile con accessorie indennità e svalutazione, la provvisoria esecutività dell'emananda sentenza e la vittoria di spese e competenze.

Il procuratore del convenuto costituito concludeva domandando l'accoglimento delle proposte eccezioni di carenza della legittimazione attiva dell'istante, e di incompetenza del giudice adito, essendo titolare del potere di decisione della controversia la Corte d'appello di Napoli. In via subordinata chiedeva disporsi supplemento di CTU perché fossero riesaminati i valori attribuiti dal collaboratore di giustizia al fondo per cui è causa contenendoli in importi più equi. Con vittoria delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione [in cui non provvedeva alla elezione di domicilio] ritualmente notificato ad entrambi l'8 maggio 1989, Reale Carlo conveniva in giudizio il comune di Capua e l'IACP di Caserta. L'istante assumeva di aver subito l'occupazione di 2.580 mq di un proprio suolo edificatorio sito in S. Angelo in Formis (fraz. di Capua) ad opera del comune di Capua, che lo aveva poi assegnato all'IACP perché vi realizzasse insediamenti abitativi.

L'indennità offerta dal comune, di importo definito «irrisorio», fu accettata dall'odierno attore con ogni riserva ed a titolo di acconto. Successive richieste inoltrate al comune perché provvedesse ad una equa liquidazione di quanto da lui dovuto non avevano sortito risultato positivo. Il Reale instaurava perciò questo giudizio nei confronti dei due convenuti, reputati condebitori solidali. Quale indennità di occupazione, e per il risarcimento di ogni altro danno subito, l'attore domandava la somma di L. 600.000.000, o l'importo maggiore o minore ritenuto

equo dal tribunale. Si costituiva il comune di Capua eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Affermava inoltre l'infondatezza delle sue pretese avendo l'ente pubblico provveduto a porre in essere «tutti i meccanismi previsti dalla legge», ed eccepiva ancora l'incompetenza del giudice adito, essendo piuttosto competente a conoscere di questa causa «per quanto riguarda l'indennità di esproprio» la corte di Appello di Napoli. Domandava infine la vittoria di spese ed onorari.

Prodotta dalle parti documentazione varia ed espletata la consulenza tecnica richiesta dall'attore, conclusa l'istruttoria, precisate le conclusioni così come trascritte in epigrafe, all'udienza del 16 gennaio 1996 il collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo osserva il collegio che l'attore ha fornito prova documentale di avere acquisito la proprietà del fondo occupato. L'eccezione proposta dal comune di Capua, che aveva contestato la legittimazione attiva del Reale, deve pertanto essere respinta. Il terreno oggetto di controversia, come chiarito dal CTU, si estende effettivamente per 2.580 mq e risulta riportato nel catasto dei terreni alle particelle n. 53f (fl. 8) estesa per mq 540 (interamente occupata) e n. 53 (sempre fl. 8), che è stata solo parzialmente occupata per complessivi mq-2.040.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1297/1996).

96C1800

N. 1299

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal pretore di Genova
sul ricorso proposto da Lertora Giorgio contro E.P.I. - Ente poste italiane*

Leggi, decreti e regolamenti - Decreti-legge - Lamentata inesistenza dei requisiti della «straordinaria necessità e urgenza» nel caso di reiterazione su di una stessa materia di decreti-legge già decaduti per mancata conversione - Violazione dei limiti costituzionali della decretazione di urgenza - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 197/1966.

Poste e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Illegittimità dell'apposizione del termine - Esclusione, per effetto di norma retroattiva di carattere temporaneo, dell'automatica trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, già prevista dalla normativa precedente - Incidenza della suddetta esclusione su numerosi giudizi pendenti con lesione dei relativi principi costituzionali - Violazione del principio di razionalità-equità (confronto tra dipendenti dell'Ente poste italiane e gli altri dipendenti del settore privato nonché fra diverse categorie di dipendenti dell'Ente *de quo*) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21).

(Cost., artt. 77, 101, 102, 104 e 3).

IL PRETORE

Il ricorrente premesso di essere stato assunto dall'Ente poste italiane (E.P.I.) con contratto a tempo determinato per il periodo dal 12 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, prorogato il 22 marzo 1996, assume la illegittimità del suddetto contratto per mancanza di forma scritta, per violazione dell'art. 8 c.c.l., e la conversione del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

È stato emanato nelle more del giudizio il decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1996, n. 231) che all'art. 9 comma 21, ultima parte dispone «Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

Tale provvedimento normativo è stato pubblicato il 2 ottobre 1996 in coincidenza con la sopravvenuta inefficacia per mancata conversione del precedente decreto-legge n. 404/1996 (*Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1996) che all'art. 9, comma 21 disponeva: «Dalla data di costituzione dell'ente "Poste Italiane" stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, in materia di contratto a tempo determinato continuano ad applicarsi l'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276».

Sussistono ad avviso di questo pretore gravi dubbi di illegittimità costituzionale della norma del decreto-legge n. 510/1996 nella parte sopra trascritta. La relativa eccezione di illegittimità costituzionale è stata sollevata solo in via subordinata dalla difesa dell'attore.

In via principale la difesa dell'attore sottolinea la non rilevanza della questione stessa. Sostiene infatti che la norma in esame si limiterebbe ad impedire la trasformazione consensuale del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nella sola ipotesi in cui il termine sia stato legittimamente apposto, sicché la norma *de qua* non sarebbe applicabile nella odierna controversia in cui si deduce la illegittimità del termine.

La difesa dell'attore giustifica la propria tesi collegando la prima alla seconda parte del comma 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 510/1996.

Sostiene in buona sostanza che il legislatore avrebbe vietato al datore di lavoro di stipulare un contratto a tempo indeterminato con personale già assunto a tempo determinato, proprio perché alle assunzioni a tempo indeterminato si deve procedere ai sensi della prima parte della norma in esame, secondo criteri che dovranno essere prestabiliti da accordi sindacali. Esulerebbe quindi dalla previsione della norma la trasformazione automatica per illegittimità del termine.

La tesi non appare condivisibile e in contrasto con la *ratio* e con la chiara lettera della norma in questione. In contrasto con la *ratio* poiché sarebbe contraddittorio porre un limite al potere del datore di lavoro di assumere personale dipendente, limite che si concreterebbe appunto nel divieto di trasformare un legittimo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, e contestualmente consentire al datore di lavoro di aggirare quel limite, ed eludere gli accordi sindacali in tema di assunzione, stipulando, in violazione di legge, contratti a tempo determinato che si convertono automaticamente in contratti a tempo indeterminato.

La tesi si pone altresì in insanabile contrasto con la chiara lettera della legge in quanto l'espressione «le assunzioni non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato» allude chiaramente al caso di automatica trasformazione, che prescinde da una volontà delle parti in tal senso del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

La norma si riferisce quindi sicuramente alle ipotesi in cui il termine sia stato illegittimamente (secondo la previgente normativa) apposto, e vieta l'automatica trasformazione del contratto prevista dalla normativa previgente.

Nel caso in esame come si è visto il ricorrente deduce la illegittimità del termine apposto nel contratto dedotto nel presente giudizio, e la conversione, ai sensi della normativa previgente, del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

Ecco quindi la rilevanza, ai fini del decidere la presente controversia, della cennata questione di illegittimità costituzionale.

Ad avviso di questo pretore il citato art. 9 nella parte sopra trascritta appare gravemente sospetto da illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

Innanzitutto si prospetta una violazione dell'art. 77 della Costituzione nella parte in cui subordina ai «... casi straordinari di necessità e di urgenza» la legittimazione del Governo all'emanazione di decreti-legge.

L'espressione usata dal costituente sembra alludere ad eccezionali situazioni di crisi dello Stato, ed appare quindi del tutto inadatta a comprendere la materia in questione concernente un particolare aspetto della disciplina del rapporto di lavoro (ora di natura privata) con l'Ente poste italiane, e precisamente i limiti alla facoltà di apporre un termine al relativo contratto di lavoro.

E chi voglia seguire una prassi che ha enormemente dilatato la portata della espressione di cui sopra deve comunque domandarsi quali sarebbero i fatti sopravvenuti che nella specie avrebbero integrato un caso di straordinaria necessità e urgenza *ex art. 77* della Costituzione.

È sorto, la circostanza è ben nota, un nutrito contenzioso, di cui fa parte la presente controversia, promosso dai dipendenti dell'Ente poste italiane i quali, assunti con contratto a tempo determinato, deducono l'illegittimità del termine e la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Si tratta di una delle tante ipotesi di controversie cosiddette seriali in materia di lavoro.

Prima dell'emissione dei due decreti-legge n. 404/1996 e n. 510/1996, talune domande relative a dette controversie sono state decise favorevolmente per gli attori in base alla normativa previgente.

Ora non si vede proprio come l'applicazione delle leggi vigenti, effettuata dal giudice al fine di decidere le controversie demandate alla sua cognizione, possa integrare gli estremi della «straordinaria necessità e urgenza» sia pure conferendo all'espressione la portata più ampia possibile, conforme ad una prassi consolidata che va ben oltre le intenzioni del costituente.

E non basta.

Come si è già accennato la materia in esame era stata disciplinata dal decreto-legge n. 404/1996 non convertito nei termini.

Allo scadere del sessantesimo giorno vale a dire il 2 ottobre 1996, è stato emesso il decreto-legge n. 510/1996 che nella parte già trascritta delinea nella materia *de qua* una disciplina sostanzialmente analoga a quella dettata dal precedente decreto-legge n. 404/1996.

Sostanzialmente analoga perché in definitiva esclude l'automatica conversione in contratto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato con termine illegittimamente apposto.

Il fenomeno della reiterazione di decreti-legge non convertiti è assai diffuso nella prassi, ma ciò non ne esclude la illegittimità costituzionale.

L'art. 77 della Costituzione conferisce al Governo un potere legislativo in via del tutto eccezionale, vale a dire in quei casi caratterizzati da necessità ed urgenza tali da richiedere un tempestivo intervento che le Camere non possono assicurare per ragioni attinenti ai tempi tecnici del loro operare. I tempi tecnici entro cui le Camere possono e debbono intervenire sono già previsti e stabiliti dal costituente nell'arco di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge; scaduto tale termine il decreto-legge non convertito diventa inefficace. Invero scaduti i sessanta giorni, ed avendo avuto le Camere il tempo sufficiente per provvedere, non sussiste più la ragione che giustifica la decretazione d'urgenza.

Ne consegue che la reiterazione (sia pure con talune modifiche) su di una stessa materia di un decreto-legge non convertito si risolve in un inammissibile esercizio del potere legislativo da parte del Governo; inammissibile perché non legittimato da alcuna norma della Costituzione, ed in particolare contrario alla lettera ed allo spirito dell'art. 77 della Costituzione. È bene sottolineare che il Parlamento può manifestare la sua volontà anche mediante la semplice inerzia, vale a dire lasciando decadere un decreto-legge. Sicché la reiterazione di un decreto-legge non convertito nei termini si risolverebbe in una sovrapposizione (inammissibile nel nostro Ordinamento che conosce il principio della distinzione dei poteri) della volontà del Governo a quella del Parlamento.

Le considerazioni svolte paiono in linea con un recente provvedimento (ordinanza 14 giugno 1996) col quale la Corte costituzionale ha sollevato di ufficio, rimettendone la trattazione avanti a sé, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, del decreto-legge n. 269/1996 — in tema di espulsione dello straniero — che ha reiterato un precedente decreto-legge non convertito nei termini. Si legge testualmente nell'ordinanza in questione «... questa Corte dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale del decreto-legge n. 269/1996, in quanto lo stesso, mediante reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme decadute a seguito della mancata conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un precedente decreto-legge che le prevedeva».

È pur vero che l'ordinanza aggiunge che «... il dubbio relativo alla lesione della richiamata disposizione costituzionale va nella specie valutato anche in relazione all'ambito nel quale intervengono le norme impugnate, che, disciplinando una particolare forma di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attengono alla sfera dei diritti fondamentali della persona e sono suscettibili di produrre effetti irreversibili in tale sfera».

Tuttavia tale puntualizzazione appare non pertinente poiché ad avviso di questo pretore la materia oggetto della disciplina legislativa rileva solo in ordine all'ambito oggettivo della decretazione di urgenza. Un autorevole orientamento ritiene infatti sottratti ai provvedimenti governativi *ex art. 77* della Costituzione le materie insuscettibili di delegazione legislativa. Mentre il difetto dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza pone il decreto-legge in contrasto con l'art. 77 della Costituzione quale che sia la materia disciplinata dalla decretazione d'urgenza.

Per le considerazioni svolte l'art. 9, comma 21 del decreto-legge n. 510/1996 nella parte sopra trascritta appare in contrasto con l'art. 77 della Costituzione.

In ordine alla norma in esame ulteriori dubbi di illegittimità costituzionale appaiono tutt'altro che manifestamente infondati.

Si è già accennato che è in corso una serie di controversie (che sembra tutt'altro che esaurita) promosse da dipendenti dell'E.P.I. i quali, assunti con contratto a tempo determinato, deducono l'illegittimità dell'apposizione del termine con conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

Ora la norma in esame di carattere prevalentemente (come si vedrà) retroattivo, è intenzionalmente diretta ad incidere sui cennati giudizi in corso, impedendo comunque la richiesta conversione. Essa si pone pertanto in chiaro contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione. In un passo dell'ampia motivazione della sentenza 155/1990 della Corte costituzionale viene affermato il seguente principio: «La legge interpretativa, per vero, non viola di per sé gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione indicati nell'ordinanza di remissione, a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Se queste circostanze, come nella specie non ricorrono (per vero il giudice *a quo* adombra il sospetto di una preordinata interferenza, ma esso non è suffragato da elementi univoci) si deve escludere che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi.

Tale principio può ragionevolmente estendersi alla legge retroattiva che sia intenzionalmente diretta ad incidere su giudizi in corso.

Nella specie siffatta intenzionalità viene suffragata da elementi, ad avviso di questo pretore, consistenti ed univoci.

Il primo dei due decreti-legge in questione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1996 vale a dire alcuni mesi dopo l'inizio delle controversie seriali di cui si è già detto, e circa due mesi dopo la pronuncia delle prime sentenze che, in primo grado, avevano accolto le domande attrici. A questa sintomatica coincidenza di tempi altri elementi sintomatici si aggiungono.

La norma in esame del decreto-legge n. 510/1996, così come la norma analoga del decreto-legge n. 404/1996, riguarda esclusivamente la fattispecie dedotta nelle suddette controversie: vale a dire i contratti di lavoro a termine — illegittimamente apposto — stipulati con un determinato datore di lavoro, l'Ente poste italiane. La norma è volta esclusivamente a rendere validi ed efficaci i termini suddetti, illegittimi in base alla normativa previgente; è quindi volta a risolvere i giudizi di cui sopra in senso favorevole al convenuto cioè all'Ente poste italiane.

Ed ancora. La norma è limitata nel tempo, dalla costituzione dell'Ente poste (cioè la fine del 1993) sino al 30 giugno 1997; essendo stata pubblicata il 2 ottobre 1996 è retroattiva, e riguarda proprio il periodo in cui sono stipulati e resterebbero in vigore sulla base dell'apposito termine, i contratti dedotti e deducibili nelle controversie seriali di cui si è detto; ed il termine finale di efficacia della norma, il 30 giugno 1997, altrimenti privo di senso, è spiegabile ove si consideri che alla fine di giugno del 1997 saranno ormai sicuramente scaduti i termini di tutti i contratti di cui sopra. L'intenzione del legislatore di incidere su di una serie di controversie in corso emerge quindi in modo inequivoco porre la norma *de qua* in contrasto anche con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

La norma presenta altresì profili di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Come è noto il rapporto di lavoro con l'Ente poste riveste natura privata, dopo la recente trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico. ora in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti dell'Ente poste sarebbero soggetti ad una disciplina diversa da quella dettata per tutti gli altri dipendenti nel settore privato; diversità della quale non si vede alcuna ragionevole giustificazione.

E l'irragionevolezza di tale disuguaglianza appare ancora più macroscopica ove si consideri che il comma 21 dell'art. 9 del decreto-legge n. 510/1996 conferisce, *sic et simpliciter*, validità ed efficacia alla clausola appositiva del termine nel contratto di lavoro, a prescindere dalla causa della nullità, secondo la previgente normativa. Sicché tale clausola sarebbe valida ed efficace, anche se determinata da un motivo illecito (ad esempio una discriminazione per ragioni di razza, o di sesso, o di appartenenza o non appartenenza del lavoratore ad una organizzazione sindacale), anche se detto motivo fosse apertamente indicato nel contratto.

La validità di siffatta clausola costituirebbe una peculiarità del solo rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente poste italiane.

E la norma in esame non discrimina solo i dipendenti dell'Ente poste italiane da tutti gli altri lavoratori subordinati nel settore privato.

Essa pone una ulteriore discriminazione nell'ambito degli stessi dipendenti dell'Ente poste italiane a seconda che abbiano stipulato un contratto a termine scadente prima o dopo il 30 giugno 1997.

Dirà la Corte costituzionale se in tutto questo sia ravvisabile quel minimo di ragionevolezza sufficiente ad escludere un contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Il pretore dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge n. 510/1996 nella parte in cui dispone: «Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» per contrasto con gli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Genova, addì 16 ottobre 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

96C1801

N. 1300

Ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ed altro

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai delitti colposi contro la salute pubblica (nella specie commercio di sostanze alimentari nocive) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe figure criminose - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/1993 e 254/1994.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino e dal difensore di Tarditi Luigi; avverso la sentenza del 17 ottobre 1995 dalla Corte di appello di Torino con la quale Tarditi Luigi, ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 452 e 444 del c.p., veniva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione e L. 300.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria determinata in L. 2.000.000;

Vista la sentenza in pari data con cui è stato rigettato il ricorso del Tarditi;

Rilevato che il ricorso del p.g. di Torino investe il punto della sentenza della Corte di appello con cui alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione inflitta all'imputato Tarditi Luigi, in quanto colpevole del delitto di cui all'art. 452, comma 2, in relazione all'art. 444 c.p. è stata sostituita, in applicazione dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la pena pecuniaria determinata nella misura di L. 2.000.000 (due milioni);

che la doglianza del p.g. è fondata sulla lettera dell'art. 60, legge n. 689/1981, che espressamente esclude la applicabilità delle sanzioni sostitutive, tra gli altri, ai reati di cui all'art. 452 del c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), per cui diviene rilevante il controllo di legittimità costituzionale del citato art. 60 nella parte indicata;

Considerato che l'art. 60, legge 24 novembre 1981, n. 689 appare all'evidenza ispirato all'intento di assicurare, attraverso la riduzione del campo di applicazione delle sanzioni sostitutive previste nell'art. 53, una tutela rafforzata ad interessi contrassegnati da una particolare rilevanza (Corte cost. sent. n. 54 del 24 giugno 1994) tra cui quelli relativi alla salute pubblica, tanto che la sostituibilità delle pene detentive è esclusa per tutti i reati che a tale base attentano (art. 443, 444 e 452 del c.p.) mentre per quelli non nominativamente elencati, come il reato di cui all'art. 441 del c.p., la medesima esigenza era assicurata dal legame, previsto in via generale dall'art. 54, legge n. 689/1981, tra sostituibilità e reati di competenza del pretore;

Considerato che il d.-l. 14 giugno 1993, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, in aderenza alle indicazioni contenute nella sentenza n. 249 del 1993 della Corte delle leggi, ha abrogato l'art. 54, e quindi ogni discriminazione fondata sulla competenza, con la conseguenza che la inapplicabilità delle sanzioni sostitutive si riduce solo a quei reati che tutelano il bene della salute pubblica, nominativamente indicati nell'art. 60, mentre per gli altri, come quello previsto nell'art. 441 del c.p., caduta la esclusione generale legata alla competenza, è divenuta applicabile la sostituzione delle pene di cui all'art. 53, legge n. 689/1981; si è così determinato un assetto normativo che appare squilibrato in quanto consente la applicazione di sanzioni sostitutive per alcune condotte (art. 441 c.p.) mentre la esclude per altre (art. 452) nonostante che entrambe attentino all'analogo bene della salute pubblica e che, addirittura le prime, per il loro carattere doloso rispetto a quello colposo delle seconde, tale attentato realizzino in forma più grave;

Conseguentemente non pare dubbio che l'art. 60 citato si ponga, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452 in relazione all'art. 444 del c.p., in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avendo la Corte costituzionale già affermato, in occasione della declaratoria di illegittimità di altre parti della medesima norma, che «finisce per risultare *ictu oculi* carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata di maggiore gravità discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sentenze 249 del 1993 e 54 del 1994);

Rilevato che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore del ricorrente in riferimento al ricorso del Procuratore generale è rilevante per la definizione del giudizio e non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60/1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude la applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, con riferimento all'art. 444 c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio relativamente al ricorso del p.g. e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 1996.

Il presidente: CONSOLI

N. 1301

Ordinanza emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di Torino

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Assoggettamento all'imposta - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver versato contributi nonché rispetto a coloro che abbiano contratto una assicurazione sulla vita e ai lavoratori che percepiscono indennità dall'INPS, entrambi esenti dall'imposta - Violazione del principio della capacità contributiva per la tassazione del risparmio accantonato - Eccesso di delega.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), e 46; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34].

(Cost., artt. 3, 38, 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Tanzillo Italo, residente in Torino, via Giacomo Medici, 89, avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino, al rimborso della r.m. e complementare sull'indennità di buonuscita ENPAS.

RITENUTO IN FATTO

Il contribuente chiede l'invio alla Corte costituzionale perché esamini le prospettate questioni di incostituzionalità, di cui agli atti, delle norme sulla tassazione della buonuscita e conseguente diritto al rimborso della somma totale di L. 3.691.000, trattenuta dall'ENPAS a titolo di imposta di r.m. e complementare sulla stessa buonuscita.

La tesi di illegittimità costituzionale sostenuta dal ricorrente è da ritenersi ammissibile, influente e, perciò, non manifestamente infondata.

Non vi è dubbio, infatti, che l'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali ha carattere intrinsecamente previdenziale, trattandosi di rapporto instauratosi con l'iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e col versamento per tutta la durata della carriera di contributi mensili.

Tale rapporto è analogo a quello che si instaura tra il contraente di una assicurazione sulla vita e la società assicuratrice, in cui si attua una forma di risparmio da parte dell'assicurato.

La legge delegata ha esteso arbitrariamente la tassazione anche alle indennità previdenziali, mentre la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 2, lett. e) stabilisce che sono soggette a tassazione «le indennità spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro» ove è evidente che deve esserci un rapporto diretto tra indennità e rapporto di lavoro che non esiste nel caso in esame.

Pertanto le norme di cui agli artt. 12, lett. e), 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sembrano in contrasto con gli articoli della Costituzione:

76, perché il legislatore non si è attenuto ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega;

53, perché ha esteso la tassabilità anche al risparmio accantonato per fini previdenziali;

38, in quanto si destina parte delle indennità previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale;

3, per la disparità di trattamento: con i lavoratori alle dipendenze di privati, che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esentati dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennità dall'INPS, pure esenti dal tributo.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate le sollevate eccezioni di legittimità costituzionale nei sensi esposti in narrativa, in relazione agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Torino, addì 28 marzo 1984

Il presidente: BRUNETTI

96C1807

N. 1302

Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Galuppini Arrigo contro l'Intendenza di finanza di Torino

Imposte in genere - I.R.Pe.F. e I.Lo.R. - Rimborso di indebito a favore del contribuente - Corresponsione di interessi di mora - Esclusione dal computo del primo e dell'ultimo semestre - Deteriore trattamento rispetto al caso di morosità del contribuente, tenuto, invece, al pagamento degli interessi dal giorno successivo alla mora - Lesione del principio di eguaglianza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44-bis; legge 31 maggio 1977, n. 247, art. 3, modificato dal d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660, art. 11).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Galuppini Arrigo avverso silenzio-rifiuto della p.a. alla corresponsione di interessi su IRPEF e ILOR.

RITENUTO IN FATTO

In data 8 giugno 1988 il contribuente ha proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto della p.a. per ottenere:

1) il rimborso di L. 235.000, più interessi, versati il 4 giugno 1982 con casuale Mod. 108 n. 315841;
2) il ricalcolo e corresponsione di interessi di mora su IRPEF ed ILOR in base al conteggio del tempo reale;

3) la corresponsione degli interessi di mora su interessi su IRPEF e ILOR dovuti nel 1984 all'atto del rimborso dell'indebito e liquidati, invece, solo a fine '87.

Lamenta, infatti, di non aver ricevuto la somma di L. 235.000 di interessi portati in cartella esattoriale e di aver ricevuto nel 1987 a seguito della decisione n. 6520/1986 del 17 febbraio 1986, con la quale codesta Commissione ordinava la corresponsione degli interessi dovuti su ILOR e IRPEF, indebitamente versate e rimborsate, soltanto rimborsi di interessi per L. 60.000 su ILOR e L. 284.000 su IRPEF in misura cioè più ridotta di quella spettante in base al computo previsto dall'art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Con memoria 20 maggio 1989 ha eccepito che col ricalcolo degli interessi a sensi dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, viene escluso dal computo del tempo sia il primo e sia l'ultimo semestre del periodo compreso tra la data del versamento dell'indebitato e quella dell'ordinativo di rimborso, mentre in caso di morosità del contribuente, a sensi dell'art. 9 del sopraddetto decreto, il computo del tempo decorre dal giorno successivo alla scadenza fino alla data del pagamento. In conseguenza, data l'uguaglianza di posizione del fisco e del contribuente riconosciuta in giurisprudenza, ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44-bis sopra citato per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La Commissione, sciolta la riserva, rilevato:

che il principio dell'uguaglianza tra fisco e contribuente in merito alla corresponsione degli interessi di mora è ormai affermato per consolidata giurisprudenza (Cass. 6 agosto 1964, n. 2241 Foro It. rep. 1964; Cass. 3 gennaio 1964, n. 247, *ibid.*; Cass. 14 gennaio 1967, n. 141);

che tale principio è stato anche fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la risol. Dir. gen. imp. dirette 8 maggio 1987, n. 15/706;

che però l'applicazione di tale principio, quanto alla decorrenza degli interessi, incontra per il contribuente un'ingiustificata limitazione nella norma dell'art. 44-bis in base alla quale per lo Stato l'obbligo degli interessi su somme indebitamente percepite decorre dal secondo semestre dalla data del pagamento e con esclusione, per effetto della modifica portata all'art. 44-bis dall'art. 11 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 660, convertito in legge 29 febbraio 1990, n. 31, del semestre precedente all'emissione dell'ordinativo; mentre il contribuente deve pagare gli interessi dal giorno successivo alla mora fino a quella del pagamento.

Ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44-bis sia fondata in quanto la disparità di trattamento del pagamento di interessi moratori a seconda se gli stessi siano dovuti dal contribuente oppure dallo Stato, può costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione e che la domanda proposta dal contribuente nel presente giudizio non possa essere esaminata se non previa eliminazione dell'impedimento normativo sopra evidenziato.

Ritenuto che, pertanto, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 600, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 7 giugno 1989

Il presidente: BRUNETTI

N. 1303

Ordinanza emessa il 20 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rotondo Alfredo contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Pensioni - Sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome a decorrere dal 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore della norma impugnata) - Non applicabilità della normativa ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai competenti organi anteriormente alla predetta data - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in dipendenza dalla sollecitudine della p.a. nell'accoglimento della domanda di dimissioni - Incidenza nei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, nn. 1 e 2, lett. e); legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4295/1993 proposto dal sig. Alfredo Rotondo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Taramelli, con domicilio eletto a Roma presso lo studio del medesimo in via Torino, 138; contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui in Roma domicilia; per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 26 ottobre 1992, ai sensi dell'art. 124 d.P.R. n. 1957, n. 3; nonché del diritto al trattamento di quiescenza ex art. 42, d.P.R. 1973, n. 1092;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle poste;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 20 aprile 1995 la relazione del cons. Ciminelli e udito altresì l'avv. Taramelli per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Rotondo, dipendente del Ministero delle poste dal 1959, con istanza presentata all'Amministrazione il 15 maggio 1992, ritenendo di aver maturato il diritto al collocamento a riposo ex art. 125 t.u. 1957, n. 3, chiedeva le dimissioni dal servizio ai sensi del precedente art. 124 dello stesso testo unico, con effetti dal 26 ottobre 1992. Sull'istanza però l'Amministrazione non adottava alcun provvedimento.

L'interessato chiede col ricorso che gli venga riconosciuto, ex cit. art. 124 il diritto ad ottenere il collocamento a riposo a far tempo da tale data, insieme al trattamento pensionistico, conseguentemente maturato, quest'ultimo come previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

A fondamento del ricorso il sig. Rotondo denuncia in primo luogo violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo che l'Amministrazione aveva l'obbligo di provvedere sull'istanza entro i successivi trenta giorni, ditalché l'inerzia sulla richiesta di pensionamento sarebbe illegittima.

In via subordinata denuncia, poi, illegittimità dell'art. 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 — per violazione degli artt. 3, 38, secondo comma e 53 della Costituzione — sul presupposto che l'assenza di ogni determinazione sulla propria domanda di dimissioni sia dipesa dalla sospensione di ogni determinazione in materia pensionistica imposta dall'art. 1 del citato decreto-legge come integrato dalla legge di conversione.

Nella specie la norma *de qua* sarebbe palesemente irrazionale, atteso che il diritto a fruire del trattamento pensionistico viene fatto materialmente dipendere da un comportamento del tutto arbitrario dall'Amministrazione, come l'accoglimento o meno della domanda di pensionamento prima o dopo il 19 settembre 1992, fissato dalla norma. La quale ultima, inoltre, sempre secondo il ricorrente, violerebbe anche l'art. 38, secondo comma, della Costituzione sul diritto alla pensione, attesa la soppressione, se pur temporanea, di tale diritto che la stessa

norma prevede mediante la sospensione; e violerebbe altresì l'art. 53, secondo comma, della Costituzione, potendosi rapportare la situazione di specie, se non proprio ad una forma di contribuzione, ad una vera e propria meno-mazione del diritto alla pensione.

Resiste in giudizio l'Amministrazione delle Poste.

DIRITTO

1. — Come premesso in fatto, il ricorrente, dipendente delle Poste, ha inoltrato il 15 giugno 1992 domanda di pensionamento, avendone maturato l'anzianità prescritta, sulla quale domanda l'Amministrazione ha ommesso di provvedere in base a quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 384 del 1992 come integrato dalla legge di conversione n. 438 dello stesso anno.

Stabilisce l'art. 1 n. 1 del decreto-legge n. 384, ora citato, che in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e sino al 31 dicembre 1993 (data di seguito prorogata al 1° febbraio 1995 dal d.-l. 28 settembre 1994, n. 553) è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda, con decorrenza nel predetto periodo, trattamenti pensionistici a favore di dipendenti privati o pubblici. In sede di conversione, poi, la legge n. 438 del 1992, in sostituzione del secondo comma di detto art. 1, ha ulteriormente stabilito che la disposizione in discorso, relativa alla sospensione dei trattamenti pensionistici, non è applicabile — lett. e) — «ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data del 19 settembre 1992, giorno di entrata in vigore del citato decreto.

2. — Il ricorrente, nel chiedere il riconoscimento del diritto ad ottenere il trattamento di pensione, a norma dell'art. 42 d.P.R. 1973, n. 1092, con decorrenza fissata nella domanda di collocamento a riposo, ha in primo luogo denunciato illegittimità, a carico del comportamento omissivo dell'Amministrazione, per violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

In particolare, si sostiene nel ricorso che l'Amministrazione non poteva esimersi dal provvedere sulla domanda di collocamento a riposo ed avrebbe invece dovuto prendere atto della stessa non oltre il trentesimo giorno dalla data della sua presentazione.

La censura non ha fondamento.

È vero che la norma invocata, e precisamente l'art. 2, n. 3, della legge n. 241, fissando il termine di trenta giorni (salvo regolamento) per la conclusione dei procedimenti, pone all'Amministrazione un obbligo preciso a provvedere, pena l'illegittimità (per violazione di legge) del provvedimento fuori termine o la comminatoria dell'inadempimento (eventualmente anche sul piano risarcitorio) ove non intervenga nessun atto prescritto per legge, ma, trattandosi di una norma di principio e comunque di carattere generale (integrata poi, come accennato, dai vari regolamenti attuativi), nella specie il Ministero ben poteva sfuggire al predetto termine in presenza di una norma speciale di tenore contrario. E precisamente di una norma soprassessoria in materia pensionistica, come quella di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 384, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 438, il quale espressamente escludeva — come si è visto — una determinazione sul trattamento pensionistico a meno che la domanda di pensionamento non risultasse già accolta alla data del 19 settembre 1992.

3. — Il tema del giudizio si sposta quindi sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate, in subordine, dal ricorrente su tale specifica normativa.

In particolare, si denuncia illegittimità — con riferimento all'art. 3 della Costituzione — dall'art. 1, n. 2, del decreto-legge n. 384 del 1992 come sostituito alla lett. e) dello stesso comma dettato dalla legge di conversione, nel quale si stabilisce che la sospensione sul tipo di domande in discorso non si applica ai pubblici dipendenti la cui domanda di dimissioni sia stata accolta alla data di entrata in vigore del decreto.

L'eccezione non sembra manifestamente infondata.

Ed invero sembra al Collegio irragionevole e soprattutto fonte di disparità di trattamento, per tutti i dipendenti in possesso di identici requisiti ai fini pensionistici, affidare alla pubblica amministrazione — come fa la citata normativa — la piena libertà di influire sul regime pensionistico del dipendente, e quindi sui suoi fondamentali bisogni di vita, a seconda che essa stessa accolga o meno la domanda di collocamento a riposo entro il termine del 19 settembre 1992, nella prospettiva della riforma sulla materia cui fa riferimento l'art. 1 del medesimo decreto-legge.

Non è chi non veda, infatti, come l'aggancio o meno del collocamento a riposo alla riforma preannunciata dalla norma, con tutte le conseguenze anche in ordine all'entità, alle modalità o alle condizioni di percepimento del trattamento pensionistico, in tal modo venga fatto dipendere da una situazione di sostanziale incertezza, in quanto connessa alla mera eventualità dell'accoglimento o meno della domanda di collocamento a riposo nel termine stabilito. Nel cui riguardo, peraltro, possono intervenire circostanze in sede istruttoria (talune anche del tutto imprevedibili) atte ad influire sulla più o meno tempestiva conclusione del procedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto della stessa domanda. E dunque contribuendo nel complesso a dare aleatorietà al rientro o meno della domanda medesima in quel termine di legge: quest'ultimo così chiamato a discriminare irrazionalmente il regime pensionistico che il dipendente dimissionario è destinato a subire.

In base a queste considerazioni il Collegio ritiene quindi di aderire all'esecuzione d'incostituzionalità della norma, sollevata dal ricorrente. Con l'aggiunta che in base allo stesso ordine di considerazioni la norma non sembra vada esente anche da dubbi di legittimità costituzionale con riguardo al principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

4. — Le altre due eccezioni, rispettivamente incentrate sull'asserita violazione degli artt. 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, non hanno invece consistenza. Perché l'una e l'altra recano in campo norme costituzionali che sono inconferenti in quanto richiamate con diretto riguardo ad un regime pensionistico in epoca ancora ignoto e soltanto preannunciato dal decreto-legge n. 384 e quindi, al di fuori di ogni supposta menomazione di diritti acquisiti: trattandosi, in altri termini, di una norma — quella fin qui citata, risultante dal combinato disposto di cui all'art. 1, nn. 1 e 2, lett. e) della legge n. 438 del 1992 — che si limita a dettare una disposizione meramente sopressoria in ordine alle domande di collocamento a riposo.

5. — Per tutto quanto precede, sospesa ogni altra pronuncia sul ricorso, ritiene il Collegio che, data la rilevanza sul giudizio della questione d'incostituzionalità positivamente esaminata, gli atti di causa siano da inviare alla Corte costituzionale per la relativa pronuncia.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso specificato in epigrafe;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità dell'art. 1, nn. 1 e 2, lett. e) del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 nel testo risultante dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, con riguardo agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

Dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, insieme alla presente ordinanza, e che quest'ultima sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché notificata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 20 aprile 1995

Il presidente: LAMBERTI

I consiglieri: CIMINELLI-RIGGIO

96C1809

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paqa, 11
LIBRERIA MASONÈ
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrâre

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzini, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22.

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/8
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFIMA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 6 *

L. 5600